



# *Ministero dell'Interno*

*DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE*

## **IV RAPPORTO DELL'ITALIA SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI**

**(EX ART. 25 PARAGRAFO 2)**

**ANNO 2014**

## INDICE

**EXECUTIVE SUMMARY .....PAG. 3**

- I. Soluzioni pratiche adottate a livello nazionale ai fini della sensibilizzazione in merito ai risultati del terzo ciclo di monitoraggio e della Convenzione quadro ..... PAG. 4**
- II. Misure adottate per affrontare tematiche di importanza centrale ..... PAG. 5**
- III. Ulteriori misure adottate per migliorare l’attuazione della Convenzione quadro..... PAG. 18**

### ALLEGATI

<b>Progetti delle amministrazioni pubbliche locali</b>	<b>All. 1</b>
<b>Dipartimento Affari regionali. Legge 482/1999. Fondo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.</b>	<b>All. 2</b>
<b>MIUR. Rapporto nazionale “Alunni con cittadinanza non italiana” A.S. 2011/2012</b>	<b>All. 3</b>
<b>Documento elaborato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena</b>	<b>All. 4</b>
<b>Comitato 482. Relazione sulla tutela della lingua friulana nello Stato italiano</b>	<b>All. 5</b>
<b>Relazione dell’Agenzia Regionale per le lingue friulane (ARLEF)</b>	<b>All. 6</b>

## EXECUTIVE SUMMARY

L'ordinamento giuridico italiano prevede una specifica tutela penale per il contrasto alle manifestazioni di razzismo e xenofobia, tra cui rientrano le manifestazioni di pensiero dirette alla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici e/o religiosi.

La legge contempla una circostanza aggravante per tutti i reati finalizzati alla discriminazione o all'odio razziale. Per prevenire forme di discriminazione, intolleranza, razzismo e xenofobia, sono attuate misure di sensibilizzazione a tutti i livelli della società.

Numerose sono state le iniziative che nel nostro Paese hanno rafforzato la tutela e la promozione dei diritti degli appartenenti alle minoranze linguistiche. Anche la legislazione regionale di incentivazione delle lingue e culture locali ha visto un significativo incremento.

Il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accogliendo la proposta del Comitato tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, ha stanziato le risorse necessarie per la costituzione o la prosecuzione dell'attività degli sportelli linguistici, che rappresentano il reale punto di contatto tra la popolazione parlante la lingua minoritaria e la pubblica amministrazione.

Nonostante la crisi economica e i connessi tagli di bilancio, gli stanziamenti a favore delle minoranze linguistiche hanno subito un progressivo aumento, sia per quanto riguarda il sostegno alle attività di cui alla legge 482/1999 sia per quelle previste dalla legge 38/2001 a favore della minoranza linguistica slovena. Per rafforzare le attività di collaborazione e di tutela con la minoranza slovena, è stato istituito presso il Ministero dell'interno un organismo a carattere collegiale per un approfondimento delle tematiche d'interesse alla minoranza stessa.

Va tenuto conto che in Regioni come la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna o il Trentino Alto Adige/ Südtirol esistono legislazioni ad hoc che integrano sensibilmente i finanziamenti statali per le minoranze linguistiche e favoriscono la promozione capillare della lingua e della cultura della minoranza.

Si può ritenere che il bilancio sullo stato di attuazione della Legge n. 482/1999 e della legge 38/2001 sia ancora una volta positivo, come dimostra l'aumento della domanda di utilizzo delle lingue minoritarie, la maggiore consapevolezza del loro valore nonché le iniziative finalizzate alla conservazione del patrimonio scritto.

Riguardo alla tutela delle comunità rom e sinte, il Governo italiano sta attuando la Strategia Nazionale per l'inclusione di dette comunità nel tessuto sociale nei quattro ambiti di intervento, migliorando la scolarizzazione dei minori e dando opportunità di lavoro.

E' necessario peraltro attivare un'azione sinergica fra gli Stati europei, per meglio condurre quella lotta contro l'esclusione dei rom, che per il Governo italiano costituisce una priorità.

## **I. Soluzioni pratiche adottate a livello nazionale ai fini della sensibilizzazione in merito ai risultati del terzo ciclo di monitoraggio e della Convenzione quadro.**

Nel nostro ordinamento giuridico il concetto di minoranza è legato alla peculiarità linguistica e trova il suo fondamento nell'art. 6 della Costituzione, che recita "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".

La tutela si collega al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e con la pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (artt. 2 e 3 Cost.).

A rafforzare questo principio, contribuiscono altri articoli che, da una parte mirano ad assicurare la conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10), dall'altra pongono attenzione all'adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (art. 5).

Il sistema delle autonomie regionali e locali rappresenta uno strumento di particolare valenza per la tutela e la promozione delle minoranze.

Alcuni gruppi minoritari residenti nelle regioni di confine godono di una particolare autonomia in quanto gli statuti di tali regioni sono stati approvati con leggi costituzionali.

Una tappa importante nell'ambito del nostro ordinamento è costituita dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante "Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche". Essa, pur salvaguardando il principio di unità nazionale, riconosce la pluralità delle espressioni linguistiche e culturali del nostro Paese e valorizza il ruolo delle autonomie ponendosi nel solco del decentramento amministrativo attraverso l'attribuzione agli enti locali di compiti fondamentali nell'attuazione delle previsioni contenute nella norma.

Il quadro normativo è stato completato con la legge 23 febbraio 2001 n. 38 recante "Norme a favore della minoranza slovena del Friuli Venezia-Giulia".

Scopo della norma è quello di assicurare uniformità nelle misure di tutela di tale minoranza presente nella maggior parte delle province di quella regione, alcune delle quali godevano di un regime di tutela particolare derivante da accordi internazionali stipulati a seguito delle vicende belliche della seconda Guerra mondiale, vale a dire l'art. 8 del Trattato di Osimo, stipulato con l'ex Jugoslavia e ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, che ha confermato le disposizioni di tutela per la minoranza slovena contenute nello Statuto speciale allegato al Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954.

In quasi tutte le Regioni in cui vivono comunità di lingua minoritaria sono state emanate norme di tutela nell'ambito delle competenze ad esse assegnate dalla Costituzione, in armonia con i principi generali stabiliti in ambito europeo e internazionale.

A conclusione del terzo ciclo di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione quadro per l'attuazione delle minoranze, il Governo italiano ha inteso ribadire il proprio impegno per un dialogo costruttivo con tutti gli attori interessati all'attuazione delle raccomandazioni e dei principi in essa contenuti.

Gli elementi emersi nel corso del monitoraggio sono stati ampiamente dibattuti a livello locale e nazionale in convegni. In particolare all'interno degli incontri tematici previsti dalla Strategia Nazionale di inclusione

di Rom, Sinti e Caminanti. I “Tavoli” organizzati dall’U.N.A.R. e suddivisi per aree tematiche hanno seguito un approccio non solo interministeriale, ma soprattutto interdisciplinare, assicurando al contempo, il coinvolgimento dei rappresentanti delle Comunità dei Rom e dei Sinti, nonché delle Organizzazioni non Governative di settore.

Un ulteriore ambito di comunicazione e diffusione dei risultati è stato rappresentato a livello nazionale e locale dagli incontri con gli operatori sociali, le associazioni del terzo settore ed i rappresentanti delle comunità Rom, organizzati nell’ambito del progetto “Accrescere le competenze degli operatori sul fenomeno Rom”, che ha coinvolto, in quattordici province del Sud, oltre 500 operatori pubblici, le realtà del Terzo settore, del volontariato e i rappresentanti delle comunità Rom.

I contenuti relativi alle minoranze storiche hanno trovato adeguata diffusione negli incontri formali e informali tenuti a livello locale e nazionale con le organizzazioni minoritarie coordinate dal CONFEMILI, le quali hanno poi preso attivamente parte alla stesura del presente quarto Rapporto, fornendo direttamente i loro contributi e le proprie osservazioni, ivi comprese quelle di natura critica, tutte, peraltro, incluse nel presente documento.

## **II. Misure adottate per affrontare tematiche di importanza centrale**

Nelle raccomandazioni nei confronti dell’Italia, adottate con risoluzione CM/ResCMN(2012)10 in data 4 luglio 2012, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa auspica un dialogo formalizzato con la minoranza slovena, anche con l’obiettivo di esaminare l’attuazione della legislazione che regola la tutela della minoranza slovena, in particolare la legge n. 38/2001.

Per rafforzare le attività di collaborazione e di dialogo con la minoranza di lingua slovena ed individuare gli strumenti che rafforzino i principi di garanzia dei diritti di quelle comunità, è stato istituito, con decreto del Ministro dell’interno in data 4 luglio 2012, il **Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti alla minoranza di lingua slovena in Italia**, con compiti di ricerca e approfondimento delle tematiche riguardanti l’applicazione della legge 38/2001, ed in generale sulle questioni attinenti la tutela di quelle minoranze. Con il medesimo decreto è stata istituita presso la Prefettura di Trieste una sezione operativa del Tavolo. Il Tavolo è convocato per discutere di problematiche riguardanti l’attuazione della legge 38/2001, ed ha avuto risultati positivi per la minoranza stessa. Alle riunioni prendono parte, in qualità di membri permanenti, anche rappresentanti del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena e delle due associazioni slovene, l’Unione culturale economica slovena e la Confederazione organizzazioni slovene. Sono invitati di volta in volta a partecipare ai lavori del Tavolo permanente dirigenti ed esperti delle specifiche questioni trattate.

Oltre a compiere un monitoraggio sull’applicazione della legge, il Tavolo ha contribuito a rimuovere alcuni ostacoli e superare ritardi, in particolare al trasferimento alla Regione Friuli Venezia-Giulia dei fondi stanziati dal Governo centrale per la minoranza stessa e lo svincolo di parte dei contributi erogati dallo Stato all’editoria in lingua slovena. Nell’ultima seduta del Tavolo è stata affrontata la questione relativa all’Istituto comprensivo con insegnamento bilingue di San Pietro al Natisone, il cui edificio è stato dichiarato inagibile per motivi di sicurezza e gli alunni trasferiti in altre sedi provvisorie. Nella seduta sono state prospettate diverse soluzioni, da approfondire e valutare. Tuttavia, l’ostacolo all’avvio dei lavori per la ristrutturazione dell’immobile è dovuto al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, stabilito con legge dello Stato.

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 15 della legge 482/1999 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e dell’art. 8 della legge 38/2001 recante “Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia-Giulia”, l’azione della Regione è volta a promuovere **l’uso delle lingue minoritarie nei pubblici uffici** ed a garantire, attraverso la concessione di specifici finanziamenti, l’uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle Amministrazioni pubbliche.

Per incentivare l’uso della lingua slovena in ambito pubblico, diverse pubbliche amministrazioni provinciali e comunali hanno avviato corsi di lingua slovena per i pubblici impiegati. Con i fondi previsti dalla legge 38/2001, hanno assunto, sia in via definitiva che a tempo determinato, personale con conoscenza della lingua slovena per traduzioni, avviando altresì l’attività di Sportelli e/o Uffici per la minoranza slovena. Ulteriori iniziative sono state adottate dagli enti concessionari di servizi pubblici.

Dal 2001 si sta sempre più affermando l’uso della lingua slovena negli organi elettivi ed alcune sale consiliari sono state attrezzate con impianti per la traduzione simultanea. Alcune difficoltà si registrano nel comune di Gorizia, dove non è ancora possibile l’uso della lingua slovena nel Consiglio comunale malgrado la presenza della relativa struttura di traduzione simultanea.

Gli enti che presentano domanda di finanziamento per progetti relativi agli sportelli linguistici sono costanti nel tempo, ma sono ancora pochi quelli che decidono di condividere tale servizio, facendo rete e ottimizzando le risorse e le esperienze.

Presso il Commissariato del Governo-Prefettura di Trieste è stato istituito lo sportello unico per gli sloveni, in attuazione dell’art. 8, comma 4, della legge 38/2001 che, al fine di assicurare l’effettivo esercizio ai cittadini sloveni del diritto di utilizzare la propria lingua, consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di un ufficio unico. Lo sportello, realizzato dal Commissario del Governo con fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri ed inaugurato nel dicembre 2007, vede la partecipazione della questura, dell’ufficio scolastico regionale, dell’Agenzia regionale delle entrate e delle dogane, dell’INPS e dell’INAIL.

Il servizio svolto dallo sportello, che costituisce il punto di riferimento di tutto il settore statale, è a disposizione dei cittadini italiani di lingua slovena che vogliono utilizzare la propria lingua nei rapporti con le amministrazioni firmatarie della Convenzione, per informazioni, traduzioni e per presentare istanze. In particolare, possono essere richieste al predetto Ufficio informazioni su pratiche amministrative di competenza della prefettura-U.T.G., della questura, dichiarazione dei redditi, cartelle esattoriali e tutto quanto attiene alle imposte e alle tasse, scuola pubblica statale con lingua di insegnamento slovena e tutti i problemi scolastici, questioni doganali e servizi resi da INPS, INAIL.

Per garantire in modo completo l’uso della lingua slovena ai cittadini che ne facciano richiesta, sono stati realizzati progetti a supporto degli Uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato, finanziati con fondi della legge 482/1999, art. 9. L’iniziativa risponde alla duplice esigenza, di predisporre una completa modulistica bilingue per gli appartenenti alla minoranza slovena e di formare il personale degli enti interessati mediante corsi di lingua che consentano di interagire con coloro che intenderanno esercitare il diritto di interfacciarsi con gli Uffici pubblici in lingua slovena.

Importante è anche l’azione dell’Amministrazione regionale che finanzia progetti delle Amministrazioni pubbliche locali interessate, attinenti all’attuazione del diritto all’uso pubblico delle singole lingue minoritarie riconosciute in ambito regionale. Tra le **tipologie ammesse a finanziamento**, pur nella diversità delle procedure conseguenti l’applicazione delle norme delle leggi 482/1999 e 38/2001, si segnalano

l'istituzione di sportelli linguistici destinati ai rapporti con i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria, corsi di formazione nella lingua minoritaria per i dipendenti delle amministrazioni interessate, attività di traduzione di atti e documenti della P.A. e di interpretariato per l'attività di organi collegiali, realizzazione di cartellonistica statale e istituzionale, approntamento dei siti web istituzionali con l'uso delle lingue minoritarie, realizzazione di siti internet istituzionali, pubblicazione di materiale promozionale ed informativo.

Per il sostegno delle attività indicate, destinate a favorire nei pubblici uffici di tutta la regione l'uso delle lingue minoritarie, le risorse statali che tramite la Regione si sono rese disponibili, con riferimento all'ultimo triennio, sono state:

per la legge 482/1999, di euro 2.816.638 assegnati a progetti di enti locali della Regione, per la maggior parte a sostegno dell'uso del friulano e del tedesco ed in minima parte all'uso della lingua slovena che può contare sulle risorse derivanti dalla legge 38/2001. In tale ambito sono stati finanziati in media ogni anno n. 59 sportelli linguistici.

per la legge 38/2001 (art. 8) di euro 5.098.610; sono state finanziate mediamente ogni anno n. 29 amministrazioni pubbliche nel territorio regionale e n. 25 sportelli linguistici, somme erogate subordinatamente alla trasmissione dell'elenco dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella P.A. da parte della regione Friuli Venezia-Giulia.

Per l'anno 2013 è stato erogato dallo Stato alla Regione Friuli Venezia-Giulia per la comunità linguistica slovena un contributo di euro 7.618 milioni previsto dagli artt. 16 e 21 della legge 38/2001. Nell'anno 2012 le somme erogate sono state di euro 4.834 milioni per il sostegno alle attività di cui all'art. 16 e 21 della legge 38/2001, di euro 2.048 milioni a titolo di contributo previsto per l'anno 2011 (art. 8 -uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione), e di euro 2,5 milioni a sostegno delle attività e iniziative per l'anno 2011.

Si segnala che, nell'ambito dell'apparato amministrativo della regione Friuli Venezia-Giulia opera il Servizio corregionali all'estero e lingue minoritarie che, ai fini delle leggi regionali 26/2007 per la minoranza slovena, 29/2007 per la comunità friulana, 20/2009 per le comunità germanofone, è attrezzato per l'uso delle lingue friulana, slovena e tedesca nei rapporti con gli enti e le associazioni delle comunità linguistiche minoritarie che intendono comunicare con il Servizio nella propria lingua.

Riguardo all'accesso ai media in lingua minoritaria per tutti i membri della comunità slovena, la Sede regionale RAI per il Friuli Venezia-Giulia trasmette programmi e news dedicati alla minoranza di lingua slovena che vive nel territorio regionale. Anche in conformità con la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, è previsto che la RAI realizzi annualmente 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche e 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della consulenza di un'apposita Commissione consultiva e di vigilanza che ha la sede e la segreteria presso il Commissariato del Governo della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Nel 2012 la sede regionale del Friuli Venezia-Giulia ha prodotto 4.558 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena. Di queste, 3.698 ore sono costituite dai programmi a cura della struttura di programmazione in lingua slovena, mentre 860 ore sono costituite da notiziari a cura della Redazione giornalistica slovena. I contenuti editoriali dei palinsesti radiofonici e televisivi a cura della struttura di

programmazione in lingua slovena si ispirano ai lavori di fondo ed ai compiti prioritari del servizio pubblico. Una cura particolare viene indirizzata al costante aggiornamento dei contenuti e dei linguaggi per mantenere vivo l'interesse ed il gradimento del pubblico di riferimento, per il quale il servizio pubblico radiotelevisivo rappresenta un'istituzione culturale di primaria importanza. Negli ultimi anni notevole attenzione ed impegno sono stati profusi al fine di consolidare l'ascolto della radio tra i giovani, anche sfruttando alcune possibilità offerte da internet e da altri media ormai di ampio utilizzo.

L'offerta del servizio pubblico in lingua slovena riflette l'ampio spettro di aspetti culturali, storici e sociali della minoranza slovena, ma svolge anche un importante ruolo di collegamento e di scambio tra culture, Regioni e Stati confinanti. Tutto ciò si esplica anche attraverso specifici programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con gli enti radiotelevisivi pubblici centro-europei ed in particolare con la vicina RTV di Slovenia ed il suo centro regionale di Koper-Capodistria.

Oltre ai programmi RAI, nel settore **dell'editoria e dell'informazione** in lingua slovena, la L.R. 26/2007, art. 18 c.2, prevede la categoria degli enti organizzatori di iniziative informative ed editoriali in lingua slovena che si occupano di attività editoriali e di una variegata produzione libraria, come la pubblicazione dell'unico quotidiano in lingua slovena in Italia, il Primorski dnevnik, il settimanale Novi Matajur, i mensili Gabel e Mladika, il quindicinale Dom, il bollettino mensile Slov.it

La Regione Friuli Venezia-Giulia provvede al **sostegno delle attività e delle iniziative culturali**, artistiche, scientifiche, educative, sportive, ricreative, informative ed editoriali, promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena con la L.R. 26/2007 (art. 18). In questo ambito è stato istituito l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena e il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

Nell'Albo, approvato annualmente con legge finanziaria regionale, sono inseriti gli enti e le organizzazioni della minoranza linguistica slovena. Gli enti riconosciuti di rilevanza primaria, gestori di attività istituzionali culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive sono un totale di n. 15, mentre gli enti organizzatori di iniziative informative ed editoriali in lingua slovena sono n. 6.

Il sostegno finanziario della Regione relativo al succitato articolo deriva dal finanziamento statale, attualmente determinato con la legge finanziaria denominata legge di stabilità. I rappresentanti della minoranza auspicano una soluzione che possa dare certezza all'ammontare dei finanziamenti per poter programmare le attività e le strutture professionali della minoranza slovena su base finanziaria certa e continuativa. Tuttavia, l'attuale congiuntura economica richiede, nei vari aspetti della cosiddetta "spending review", di rimodulare con cautela tali risorse.

Permangono tuttora difficoltà di vario genere per la piena attuazione dell'art. 19 della legge 38/2001. Per quanto riguarda la restituzione dell'edificio Trgovski dom, situato in Corso Verdi a Gorizia, dopo molti anni sta per essere reso parzialmente disponibile, così come previsto dalla predetta disposizione normativa. Difficoltà sussistono anche per il trasferimento alla Regione Friuli Venezia-Giulia della Casa di cultura "Narodni dom" di Trieste, rione San Giovanni, costituita da un edificio ed accessori, per essere utilizzata a titolo gratuito per le attività di istituzioni culturali e scientifiche in lingua slovena, nonché per l'intesa tra Regione e l'Università degli Studi di Trieste affinché nell'edificio di via Filzi 9 a Trieste abbiano sede istituzioni culturali e scientifiche, sia di lingua slovena sia di lingua italiana.

Il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena prosegue nella propria intensa attività, in collaborazione con gli enti pubblici regionali, provinciali e comunali e con le altre aziende



erogatrici di servizi pubblici. Le iniziative intraprese dal citato Comitato hanno indubbiamente contribuito ad una maggiore attenzione e comprensione di quanto stabilito dalla legge di tutela, come l'invito ai Comuni a nominare nelle commissioni paesaggistiche e urbanistiche anche rappresentanti della minoranza slovena, come previsto dalla citata normativa di tutela.

Per quanto attiene **l'offerta formativa**, in provincia di Trieste esiste una rete di scuole statali in lingua slovena di tutti gli ordini e gradi. Integrano l'offerta formativa in lingua slovena scuole e istituti non statali e privati, tra i quali le scuole d'infanzia comunali, un istituto di formazione professionale riconosciuto dalla Regione e una scuola di musica privata sostenuta con fondi della legge 38/2001. Negli ultimi anni il numero delle iscrizioni alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è in aumento ed alle stesse viene assegnata, anche in deroga ai parametri nazionali vigenti, una dotazione organica adeguata a sostenere l'offerta formativa. Per le iniziative sull'insegnamento e l'apprendimento della lingua slovena nelle scuole, si rinvia al successivo art. 14.

Le scuole con insegnamento in lingua slovena svolgono prevalentemente la propria attività in strutture ed edifici privati.

Si segnala che il Sindikat slovenske sole – Sindacato scuola slovena, **organizzazione sindacale** del personale docente e non docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia-Giulia, è stato individuato dalla Regione quale organizzazione rappresentativa della minoranza linguistica slovena nel settore del personale scolastico e nel 2010 è stato individuato un primo elenco di organi collegiali da integrare con una rappresentanza della minoranza slovena, dando così avvio all'attuazione, ancora parziale, dell'art. 14 della L.R. 26/2007, in conformità a quanto disposto dall'art. 21, c. 1 e 2, della legge 38/2001.

A Gorizia, gli alunni dei due centri musicali di lingua slovena possono usufruire dei corsi pre-accademici svolti in lingua slovena e sostenere in lingua slovena gli esami per i corsi accademici di teoria ritmica e percezione musicale di livello A. L'esame avviene davanti alla commissione giudicante interna sia del Conservatorio statale di Udine che del Conservatorio statale di Trieste, i cui membri sono di madrelingua slovena o ne hanno la conoscenza.

\*\*\*\*\*

Nella risoluzione adottata da Comitato dei Ministri il 4 luglio 2012 sull'attuazione della Convenzione quadro da parte dell'Italia, è stata evidenziata la **manca di un quadro legislativo per l'integrazione e la tutela di Rom e Sinti**.

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una specifica normativa che riconosca e tuteli le comunità rom residenti in Italia come minoranze linguistiche per la mancanza, come è noto, di un loro radicamento sul territorio.

Tuttavia, il dibattito parlamentare volto alla definizione di una norma che riconosca e tuteli la lingua romani è molto ampio e numerosi sono i progetti di legge presentati in tal senso:

- Atto Camera n. 4446 del 22 giugno 2011, di iniziativa dell'On. Maria Letizia De Torre e altri, recante "Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento e di tutela delle minoranze linguistiche storiche dei rom e dei sinti";

- Atto Senato n. 2562 del 17 febbraio 2011, di iniziativa del Sen. Pietro Marcenaro e altri, recante “Modifica alla legge 1 dicembre 1999, a 482, in materia di riconoscimento e di tutela della minoranza linguistica storica dei rom e dei sinti”;

- Atto Senato n. 2558 del 15 febbraio 2011, di iniziativa del Sen. Pietro Marcenaro e altri, recante “Modifiche alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in materia di estensione del Giorno della Memoria al popolo dei rom e dei sinti”;

- Atto Senato n. 2552 del 9 febbraio 2011, di iniziativa del Sen. Marco Perduca e altri, recante “Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei Rom e dei Sintini”;

- Atto Senato 770 del 4 giugno 2013, di iniziativa dei Senatori Palermo e Lo Giudice, recante “Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei Rom e dei Sintini” il quale, anziché intervenire sulla legge quadro per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, propone un intervento normativo "ad hoc" che prevede una serie di norme di tutela linguistico-culturale e di partecipazione attiva e propositiva della minoranza.

Nonostante l’impegno assunto dal Parlamento e i diversi progetti e proposte di legge presentati, non è stata ancora approvata una specifica legge nazionale di riconoscimento e tutela, a livello di cultura e di lingua, delle popolazioni Rom.

Il Governo italiano, pur in mancanza di una normativa nazionale, sostiene con specifiche misure le popolazioni Rom e Sintini, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione, dell’edilizia e dell’inserimento nel mondo del lavoro e della salute.

Per favorire l’integrazione dei rom e sintini, è stata emanata la **Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sintini e Caminanti (2012-2020)**, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea N. 173/2011, presentata nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012, e approvata dalla Commissione Europea il 21 maggio 2012 con Comunicazione n. 226. L’UNAR, in qualità di Punto di Contatto Nazionale, ha provveduto ad avviare l’attuazione della Strategia, mettendo a sistema la struttura di governance prescritta a partire dal giugno 2012.

Attraverso la Strategia Nazionale l’Italia ha, tra le sue finalità ed obiettivi, quello di sottrarre il fenomeno Rom, Sintini e Caminanti ad una trattazione meramente emergenziale, riduttiva dal punto di vista politico ed istituzionale e prendere in considerazione l’opportunità di programmare interventi di integrazione di medio e lungo periodo in vista della definizione dell’Agenda Europa 2020, non accettando più di adottare misure “straordinarie”.

Il perseguimento delle finalità generali della Strategia avviene nel pieno ed integrale recepimento dei contenuti della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011 e si realizza in un’ottica di costante e sinergica interazione con il sistema degli attori istituzionali e della società civile.

Alla luce dei suoi principi ispiratori, quali i principi della inclusività (e dunque della non esclusività), dell’approccio diritti umani, della prospettiva di genere e della sussidiarietà, sin dall’inizio l’Ufficio ha mirato a coinvolgere, tra non poche difficoltà, tutti i c.d. relevant stakeholders del livello centrale e locale, ma anche soprattutto della società civile e delle rappresentanze delle Comunità RSC in Italia.

Più in dettaglio, l’UNAR ha posto le basi per dare attuazione alla prima Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sintini e Caminanti in Italia, 2012-2020, ispirata al c.d. approccio ai diritti umani ed alla prospettiva di

genere e focalizzata su quattro “Assi” portanti, Lavoro, Scuola, Salute e Alloggio, da svilupparsi secondo un forte coordinamento interministeriale e declinata mediante Tavoli regionali e Piani locali di inclusione.

Nel mese di gennaio 2012 l’UNAR ha avviato una prima fase di consultazioni, sia a livello politico con la Cabina di Regia coordinata dall’allora Ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, sia tecnico con le Amministrazioni competenti a livello nazionale e con le Organizzazioni non governative e le Federazioni delle Associazioni rom e sinte presenti sul territorio nazionale.

Per l’attuazione della Strategia, l’UNAR ha messo a sistema la struttura di governance prescritta, in primis con la costituzione della Task Force per la raccolta dei dati statistici, in collaborazione con l’ISTAT, l’ANCI e la Fundamental Rights Agency (FRA) dell’Unione Europea. Dal novembre 2012 in poi, ha provveduto a sensibilizzare le Autorità, capo-fila per il coordinamento dei Tavoli nazionali tematici.

Dal mese di dicembre 2012 si sono costituiti e riuniti, coordinati dalle Amministrazioni competenti, il Tavolo nazionale delle Regioni; Tavolo giuridico; Tavolo Lavoro e Politiche Sociali, Tavolo Salute, Tavolo Istruzione ed il Tavolo politiche abitative.

Nella cornice di detta Cabina di Regia, il Ministro per l’Integrazione ha previsto un incontro con le Regioni e con l’Associazionismo, quali momenti di analisi e rilancio delle attività in corso o da intraprendere nei prossimi mesi.

Per l’avvio dei Tavoli regionali di inclusione dei Rom, l’UNAR ha svolto un positivo incontro con la Conferenza delle Regioni, a cui è seguito l’invito promosso dalla Conferenza volto a promuovere Tavoli regionali presso le Province autonome italiane, per l’inclusione sociale delle comunità rom e sinte. I Tavoli regionali, coordinati dalla figura istituzionale regionale direttamente competente per materia, prevedono la partecipazione degli altri uffici regionali interessati nonché la partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni periferiche statali, delle Province e dei Comuni interessati alla questione rom, unitamente al coinvolgimento delle Associazioni e degli Enti della società civile impegnati nella tutela delle Comunità rom e sinte. I Tavoli regionali hanno il compito di sensibilizzare le Autorità comunali e provinciali e monitorare l’attuazione della Strategia a livello locale.

Sono stati avviati Tavoli presso le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Molise, Umbria, Calabria, mentre si rende auspicabile l’avvio di analoghi Tavoli in Campania, Puglia e Sicilia oltre che nelle Regioni del Nord Italia, che vedono una forte presenza di Comunità rom e sinte. A tal fine, l’UNAR ha già avviato incontri operativi con le Amministrazioni regionali del Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Campania e con i Comuni di Roma, Genova, Milano, Bologna, Torino, Bari, Palermo, Catania e Napoli.

Per una maggiore partecipazione ai processi decisionali da parte del mondo dell’associazionismo, l’UNAR ha pubblicato un Avviso per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, al fine di assicurare la partecipazione delle Associazioni ai Tavoli nazionali e regionali. L’invito è aperto alle Associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione etnica e agli organismi che operano per l’inclusione delle Comunità rom e sinte. A seguito dell’esame delle richieste pervenute, sono state incluse 94 Associazioni nelle apposite liste, distinguendo le Associazioni e Federazioni di rilevanza nazionale – con cui si è potuto condividere anche la struttura della Strategia – da quelle operative solo a livello locale, che saranno coinvolte nei costituendi Tavoli regionali.

L'UNAR, in quanto Punto di contatto nazionale (PCN) ed in considerazione della sua missione tradizionale, monitora e promuove azioni di capacity-building a tutti i livelli. In questa cornice, meritano specifica attenzione:

1. il Protocollo di intesa tra FORMEZ (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.) ed ANCI per lo sviluppo di specifiche attività nelle città più esposte al rischio di esclusione sociale, quali Napoli, Roma e Milano.

2. Il Ministero del Lavoro ha dato incarico al FORMEZ di favorire la diffusione delle best practices tra Regioni ed Autorità locali. Il progetto "DIESIS" è finanziato dalla Programmazione Operativa Nazionale - Azioni Sistemiche dei Fondi FSE 2007-2013 ed ha lo scopo di individuare le buone pratiche nel settore della inclusione sociale, sulla falsariga delle misure già testate a livello internazionale. Questo progetto, rientrando in un think-tank più ampio, coinvolgerà vari Stati-membri (Francia e Bulgaria, per citarne alcuni), così come gli uffici competenti della Commissione Europea. In tale progetto, vi stanno partecipando organi nazionali e regionali di settore, in primis l'UNAR.

In questa ampia cornice, sono state attuate numerose misure di informazione e sensibilizzazione a tutti i livelli della società al fine di prevenire, contrastare e sanzionare efficacemente tutte le forme di discriminazione, intolleranza, razzismo e xenofobia e sono state realizzate attività collegate ai progetti denominati, rispettivamente "**Accrescere le competenze degli operatori sul fenomeno Rom**" e Campagna "DOSTA (Basta!)" del Consiglio d'Europa.

Riguardo al primo progetto, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nell'ambito della propria competenza istituzionale di tutela dei diritti civili ha beneficiato di un finanziamento di euro 936.720,00 nell'ambito del programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo", Obiettivo Convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2.6 "Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza".

Il progetto, elaborato e predisposto dalla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del predetto Dipartimento, e realizzato dal Consorzio NOVA onlus vincitore della gara pubblica, è stato concepito intorno a due grandi macro-finalità: investire risorse per accrescere le competenze degli operatori pubblici e privati e diffondere maggiore consapevolezza sul fenomeno per favorire l'inclusione dei Rom nei contesti locali; realizzare reti operative e culturali tra operatori pubblici (personale dirigente delle prefetture – UU.TT.G. e degli enti pubblici locali, AA.SS.LL., servizi periferici della giustizia, pubblica istruzione) e operatori privati appartenenti alle realtà del Terzo settore (volontariato, associazionismo) impegnati intorno al fenomeno Rom.

Con questa iniziativa si sono realizzati i seguenti obiettivi: accrescere le competenze degli operatori pubblici che si occupano di problematiche sociali sulla comprensione generale del fenomeno dei Rom, sulla loro storia e cultura, con particolare riguardo alla loro presenza in Italia; coinvolgere i mediatori culturali Rom, punto di riferimento importante nei rapporti con gli appartenenti a tali comunità, in particolare per quanto concerne la sensibilizzazione dei genitori Rom alla scolarizzazione dei figli minori e per la facilitazione all'accesso ai servizi sociali e sanitari; sviluppare la conoscenza degli aspetti legislativi e regolamentari riferiti alle tematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alla presenza ed all'inclusione sociale dei Rom (assistenza socio-sanitaria, sicurezza, scolarità dei minori, rispetto della legalità); promuovere lo sviluppo delle relazioni tra le istituzioni; favorire l'acquisizione di competenze e di elementi conoscitivi necessari per la costruzione del lavoro di rete; attraverso il lavoro di rete acquisire le buone prassi che possono sostenere il processo di integrazione della comunità Rom.

Le attività progettuali sono state realizzate nelle seguenti province delle 4 Regioni dell'Obiettivo Convergenza 2007-2013: Catanzaro, Cosenza, Crotona e Reggio Calabria (Calabria); Caserta e Napoli (Campania); Bari, Lecce e Foggia (Puglia); Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa e Messina (Sicilia).

L'iniziativa ha previsto una prima fase di formazione, una seconda fase di creazione di una rete di relazione tra le istituzioni e le comunità stesse ed una terza fase di diffusione dei risultati.

La formazione si è articolata a livello provinciale attraverso la realizzazione di due sessioni formative; la "formazione di base" con la metodologia del "lavoro d'aula" incentrato su tematiche relative alla cultura rom ed alla gestione, in termini di politiche attive, del fenomeno; la "formazione di laboratorio", finalizzata ad attività di elaborazione progettuale sui vari aspetti dell'integrazione sociale dei rom, con particolare riguardo sia a quella delle donne Rom che vivono situazioni di ulteriore discriminazione dovute alla condizione femminile, sia a quella dei minori.

Con la rete di relazione tra le istituzioni e le comunità stesse, il progetto ha promosso la conoscenza delle diverse realtà. I partecipanti, in quanto persone esperte interessate alle problematiche Rom e provenienti da organizzazioni diverse, attraverso la relazione reciproca hanno individuato gli strumenti più idonei per favorire l'inclusione sociale dei Rom e predisposto concrete progettualità riguardanti vari settori di interesse (assistenza socio sanitaria, assistenza alla legalità ed alla scolarizzazione, facilitazione all'accesso al lavoro), progettualità che hanno tenuto conto del contesto sul territorio e ritenute suscettibili di utilizzazione per eventuali futuri interventi. Per favorire la creazione della rete dei soggetti coinvolti, ci sono stati incontri seminari, a livello provinciale, nel corso dei quali sono stati presentati e discussi i progetti elaborati per verificarne la concreta fattibilità a livello locale. Un aspetto importante della rete è stata la partecipazione dei mediatori culturali Rom, capaci di favorire la creazione di stabili punti di riferimento, sia per le istituzioni che per le stesse comunità, orientando gli appartenenti a tali comunità sui servizi presenti sul territorio, con riferimento all'anagrafe, alla salute, all'istruzione, alla formazione, alle aree di sosta, etc.

La presentazione dei risultati relativi alla formazione ed in materia di buone pratiche ha avuto luogo con conferenze regionali e si è conclusa con un seminario nazionale tenutosi a Roma il 18 dicembre 2013. Ci sono stati anche momenti di animazione territoriale, con incontri anche con la comunità Rom.

Quanto alla **Campagna DOSTA** avviata nel 2010, l'UNAR, Punto di contatto nazionale, crede nell'importanza - in linea con la Strategia nazionale - di sistematizzare ed estendere detta Campagna a vari contesti ed aree. Relativamente al settore della comunicazione, la Campagna "Dosta ("Basta!)", inizialmente lanciata dal Consiglio d'Europa nei Paesi dell'Europa orientale, è stata promossa dall'UNAR in 30 città italiane, a stretto contatto con il Gruppo di lavoro ad hoc RSC. Per impostare la campagna, l'UNAR ha avviato un Tavolo tecnico di coordinamento con le associazioni e le federazioni dei rom e sinti. Le attività della campagna, finanziate con un budget di euro 200.000,00 annui, hanno avuto luogo nel 2010-2011 con eventi, progetti ed iniziative culturali ed educative, campagne di formazione ed informazione ivi compreso un corso di formazione per giornalisti, un tool-kit per le scuole e vari spot pubblicitari sui mezzi di trasporto pubblici. L'UNAR ha formalizzato la continuazione del progetto per il biennio 2012-2013. Poiché la Campagna Dosta è stata trasformata in attività continuativa e permanente da estendersi su tutto il territorio nazionale, a partire dal 2013, in stretta collaborazione con le comunità RSC (e, dove stabiliti, attraverso i tavoli regionali), tale iniziativa sarà messa a disposizione del PCN, al fine di promuovere le campagne di sensibilizzazione sul posto di lavoro, nel settore dei mass media ed in materia di erogazione di servizi e beni così da rimuovere tutte le forme di pregiudizio e discriminazione, oltre a promuovere la prevenzione e la

risoluzione pacifica delle controversie, unitamente alla diffusione dell'informazione, degli strumenti ad hoc e delle reti di protezione attivate dall'UNAR in base all'Azione n.2.

Si segnalano alcune attività particolarmente rilevanti poste in essere dall'UNAR, in attuazione della Strategia Nazionale:

- Il Tavolo tecnico Nazionale sulla Salute, che prevede interventi nel campo della salute per rom e sinti con un budget di euro 350.000,00 stanziato dal Ministero della Salute.
- Il Tavolo Tecnico Nazionale Statistico, presieduto dall'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) che comprende rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), l'ISTAT, l'Associazione Nazionale delle Province Italiane (UPI), UNAR, e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Tavolo ha già avviato le consultazioni. Il bilancio per la realizzazione delle sue attività è di euro 500.000,00. Riguardo al settore della raccolta dei dati, si segnala anche l'istituzione di un gruppo di lavoro che coinvolge il FRA, l'UNAR e l'ISTAT, denominato CERIDER, per il quale l'UNAR ha stanziato un budget di euro 250.000,00.
- Con l'obiettivo di garantire una maggiore sinergia tra le amministrazioni centrali e locali ed il Punto di contatto nazionale (UNAR), il Dipartimento per le Pari Opportunità ha firmato con il Foromez PA, un accordo che prevede lo stanziamento di euro 500.000,00 per il biennio 2013-2014. Nell'ambito dell'accordo è previsto anche il finanziamento di progetti di inclusione locali nelle città di Napoli, Roma, Milano, Torino e Venezia.

Quanto alle campagne di sensibilizzazione, sono stati avviati progetti, Azione 6 – Asse D, da parte dell'ISTISSS e dell'IREF (entrambi Istituti di ricerca), dedicati rispettivamente ad esercizi di informazione e formazione di mediatori. A tal fine l'UNAR ha stanziato risorse pari ad euro 130.000,00 per ciascuno dei due progetti. In aggiunta, l'UNAR con la collaborazione dell'ISTISSS sta ultimando la traduzione delle Schede Informative sui Rom elaborate dal Consiglio d'Europa, che verranno distribuite nel sistema scolastico nazionale. Per questo progetto è stato stanziato un budget di euro 40.000,00.

Dall'inizio del 2013, il PCN ha promosso, in occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio), iniziative specifiche di rilevanza nazionale relativamente alla commemorazione e diffusione delle informazioni relative al "Porrajmos". Nella stessa cornice di sensibilizzazione, durante la "settimana contro il razzismo", promossa annualmente sin dal 2005, in connessione con la giornata internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (21 marzo), l'UNAR ha progettato azioni specifiche volte a combattere azioni "anti-gitani". Per attuare queste misure, ci sono stati tre diversi interventi, due dei quali attivati dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento per le pari opportunità, in base al programma 2007-2013 del PON "Sicurezza" e "Governance". Il terzo ed ultimo progetto sarà presto avviato dal Ministero della Giustizia – Direzione Giustizia Minorile, nella cornice dei Fondi europei di Integrazione per i cittadini stranieri, 2007-2013.

Le risorse specifiche utilizzate da UNAR - Dipartimento per le Pari Opportunità, provenienti dal PON- GAS 2007-2013, sono utilizzate per azioni che ricadono nel cosiddetto "Asse D - Azione n° 6 (con un bilancio di circa euro 786.000,00), volte a promuovere politiche di governance e di inclusione nonché per strumenti idonei a combattere la discriminazione nei confronti delle comunità rom, sinti e caminanti. Le azioni in fase di attuazione riguardano la promozione della mediazione linguistico-culturale, i modelli di comunicazione, il registro nazionale dei mediatori linguistici rom e sinti, il rafforzamento della cooperazione tra le autorità locali. Per le azioni nell'ambito dell'Asse A e Asse B, intese a combattere l'esclusione sociale, la

disoccupazione - agevolando l'imprenditoria sociale, in particolare delle donne RSC - e la sicurezza sul posto di lavoro, l'UNAR ha a disposizione un budget di euro 1.100.000,00 destinato alle regioni dell'Obiettivo convergenza .

Il Dipartimento per le pari opportunità, incaricato di gestire l'Azione 6 dell'Ob. 4.2 del PON-FSE "Governance", basandosi sulle precedenti esperienze di formazione dei mediatori Rom e Sinti nella cornice del progetto Romed del Consiglio d'Europa, ha formalizzato lo start-up di un progetto-pilota, portato avanti dall' IREF e volto alla "Promozione della rete dei mediatori culturali-linguistici RSC ", in fase di prosecuzione nella formula ROM-ACT. Per la presentazione dei programmi ROMED2 e ROMACT del Consiglio d'Europa, si è tenuto a Milano, il 18 gennaio 2014, un evento per il lancio dei due programmi, al quale hanno partecipato rappresentanti del Consiglio d'Europa ed Autorità italiane.

Inoltre, l'UNAR ha firmato un Protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense, per avviare corsi di formazione ed aggiornamento per gli avvocati, che comprendano anche la lotta alla discriminazione, da estendersi al DAP, coinvolgendo il personale di 18 tra Centri di detenzione per adulti e Centri di detenzione per i minori dove risulta prevalente la presenza dei detenuti RSC.

Al fine di ampliare l'azione di monitoraggio della Strategia nazionale, un progetto-pilota di analisi dei dati relativi alle misure legate al lavoro per le persone svantaggiate, inclusi i rom, sarà sviluppato sotto l'Asse B, per le Regioni Obiettivo Convergenza, in seno alla Task Force dedicata al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche di inclusione, in collaborazione con: FRA, UNAR, ISTAT, ANCI, UPI, ed i Ministeri e le Autorità regionali e locali interessate. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale " Governance e azioni di sistema FSE, Obiettivo Convergenza , Asse B - Occupazione ", l'UNAR ha avviato per il biennio 2013-2014 una serie di azioni volte ad agevolare modelli positivi di formazione, orientamento e inserimento dei rom e sinti e di altri gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro. Il budget stanziato per questo programma è stato di euro 600.000,00. L'obiettivo è quello di replicare le modalità di inserimento e avviamento al lavoro già messe in atto positivamente in Spagna dal progetto ACCEDER tra il 2000-2012. Nella cornice italiana sarà sviluppato uno studio sulla base del quale prenderanno forma misure specifiche ispirate ad ACCEDER, al fine di aiutare le donne e i giovani rom ad accedere al mondo del lavoro.

In questo ambito, si anticipa che nella programmazione dei fondi UE 2014-2020, l'UNAR ha ottenuto che un Obiettivo specifico (Obiettivo 9.5) sarà dedicato espressamente alla inclusione sociale delle Comunità RSC.

Sempre con l'obiettivo di studiare soluzioni per l'inclusione lavorativa di Rom e Sinti è stato stanziato un budget di euro 600.000,00 per gli anni 2013-2015. Il progetto prevede l'avvio di una analisi approfondita da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per valutare l'entità della partecipazione, soprattutto di immigrati e Rom, al mercato del lavoro, con una particolare attenzione al genere. Al termine dello studio qualitativo e quantitativo verranno proposti specifici modelli di intervento.

Un progetto locale supplementare finanziato dall'UNAR, che vede come ambito di attuazione la città di Milano e la regione dell'Alto Adige, ha come destinatari diretti le donne ed i giovani rom, con l'obiettivo di garantire e migliorare il loro diritto alla partecipazione. Il budget stanziato è di euro 50.000,00.

Si menziona, altresì, il progetto "PIPI" avviato dal Ministero del Lavoro con uno stanziamento di euro 500.000,00, per assicurare l'inclusione a livello locale dei giovani Rom nelle c.d. città "riservatarie" previste dalla legge 285/1997. Inoltre, il predetto Ministero ha avviato uno scambio di best practices di settore, attraverso il progetto "Diesis" (FSE), collegato allo European Roma Net.

Con l'obiettivo di sradicare la discriminazione contro Rom e Sinti, l'UNAR ha lanciato un nuovo servizio di ascolto e back office (la somma stanziata è di euro 125.000,00 per il periodo 2013-2014) che consentirà a coloro che si rivolgono al Contact Center di ottenere una consulenza legale su misura.

In materia di istruzione, oltre alla costituzione del Tavolo nazionale Istruzione coordinato dal MIUR in attuazione della Strategia, a seguito della mappatura condotta dal MIUR, detto Ministero ha indicato 117 aree del Sud Italia dove la piaga dell'abbandono scolastico è molto accentuata. Per debellarla, oltre alle misure esistenti, il MIUR sta promuovendo specifiche reti orizzontali che coinvolgano scuole, settore privato, terzo settore e Autorità pubbliche incaricate di progettare misure ad hoc per gruppi specifici ma anche per singoli studenti. Si stanno attualmente definendo le misure ad hoc che rientrano nella c.d. Azione F-3, unitamente ai progetti-pilota da svilupparsi in 9 aree delle Regioni Obiettivo Convergenza, ossia Lamezia Terme, Rosarno, Caserta, Napoli, Lecce, Bari, Catania, Palermo, Irpinia. Sempre nella medesima cornice, il MIUR intende dedicare nel suo rapporto annuale, un intero capitolo in materia di accesso all'istruzione, abbandono scolastico e frequenza dei minori e giovani RSC, quale occasione di analisi e riflessione per garantire l'inclusione scolastica degli stessi.

Le iniziative realizzate dal Dipartimento per la **Giustizia Minorile** del Ministero della Giustizia per assicurare l'esercizio e la tutela dei diritti soggettivi dei minori entrati nel circuito penale, sono finalizzate ad assicurare parità di trattamento e opportunità di reinserimento sociale e lavorativo ai minori senza distinzione di nazionalità, genere, cultura e religione, ma con attenzione alle problematiche che possono ridurre l'esigibilità dei diritti al fine di rispondere con adeguate azioni di contrasto alle specifiche necessità. In relazione alla presenza nei Servizi Minorili della Giustizia di una utenza molto eterogenea per provenienza, cittadinanza e lingua, rappresentata da minori italiani, comunitari ed extracomunitari di prima e seconda generazione, da minori Rom, Sinti e Caminanti, sia stanziali sia nomadi, da minori non accompagnati, gli obiettivi di integrazione e di reinclusione sociale risultano preminenti e raggiungibili soltanto attraverso la promozione e l'attuazione di interventi socio-educativi e progettualità di sostegno e accompagnamento interistituzionali, integrati e multidisciplinari.

Nel quadro della vigente normativa di decentramento politico e amministrativo che ha cointeressato tutti i settori - istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo, sanità - il citato Dipartimento promuove percorsi destinati all'utenza penale minorile e in particolare per le categorie ritenute "più vulnerabili" quali i minori nomadi, stranieri non accompagnati, richiedenti asilo o protezione. Tali progettualità ed interventi, anche di tipo innovativo e sperimentale, elaborate a livello nazionale e a livello regionale attraverso i Centri per la Giustizia Minorile e i Servizi Minorili dipendenti, sono volte a sviluppare iniziative, azioni e accordi con le istituzioni pubbliche e private, le Regioni, gli Enti locali, le organizzazioni del privato sociale, del volontariato, del lavoro e delle imprese per favorire processi d'integrazione, di socializzazione multiculturale e di reinserimento sociale.

Per promuovere l'inserimento sociale dei minori stranieri e/o soggetti a possibili discriminazioni, tra cui si includono i minori rom, sinti e caminanti, sono stati finanziati, attraverso risorse afferenti dai fondi FEI e P.O.N., interventi mirati a destrutturare l'etichettamento sociale, a sostenere interventi di accoglienza, di mediazione culturale, di etnopsichiatria nonché a consolidare una rete interistituzionale atta a sostenere un efficace inserimento sociale e lavorativo dei minori.

Nel 2012 è stato realizzato il Progetto "Mediazione culturale negli Istituti Penali per i minorenni e nei Servizi della Giustizia Minorile" attraverso i Fondi per l'integrazione Sociale dei Paesi Terzi del Ministero



dell'Interno 2007-2013 per l'implementazione del servizio di mediazione culturale, sociale e linguistica nei Servizi Minorili del Veneto, Firenze, Pontremoli, Roma, Palermo, Napoli e Catania.

Sempre nell'ambito dei fondi FEI, è stato realizzato a partire dal 2012 il Progetto "MOMU -Modello Multy-agency per l'integrazione" che ha coinvolto tre contesti territoriali, Triveneto, Lazio e Sicilia, individuando le variabili socio-culturali che vanno ad incidere negativamente nell' attuazione del percorso di reinserimento sociale.

Ad aprile 2013, in attuazione di quanto disposto dall'art. 69, comma 2, del DPR 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) come modificato dal DPR 5 giugno 2012, n. 136, è stata emanata "La Carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi Minorili della Giustizia". Tale Carta è stata realizzata nell'ambito del progetto CO.S.MI. - Comunicazione sociale e minori stranieri nei sistemi di Giustizia Europei, finanziato dal Ministero dell'interno con il Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi terzi 2007-2013. Per consentire un'informazione efficace, la Carta è corredata da un glossario e, per permettere una comunicazione ampia e diffusa, è stata tradotta in diverse lingue.

La peculiarità delle problematiche attinenti a minoranze sociali che comportano fenomeni di emarginazione e disagio, come quelle spesso connesse alla condizione di straniero, di straniero di seconda generazione, di apolide, di nomade straniero e nomade con cittadinanza italiana, ha determinato l'esigenza di attivare il sistema dei Servizi Minorili della Giustizia sulla necessità di assicurare il servizio di mediazione culturale, di monitorare le modalità di risposta di ciascun territorio e di sostenere progettualità che prevedano un'attività di cooperazione e il rafforzamento della rete delle risorse pubbliche e del privato sociale, con il coinvolgimento attivo dei servizi sociali degli Enti locali per programmare la fase di reinserimento sociale e/o di inserimento lavorativo all'atto del termine della misura penale, anche promuovendo percorsi di alfabetizzazione e di educazione civica finalizzati al conseguimento della cittadinanza italiana.

Importanti sono stati gli interventi finanziati dal PON Sicurezza 2007/2013 per l'integrazione delle comunità rom. In particolare quelli attuati nel comune di Napoli per la ristrutturazione di una ex scuola da destinare ad attività sociali, di integrazione e centro di accoglienza per i rom romeni, con la realizzazione di tre progetti per un ammontare complessivo di euro 2.106.674; nel comune di Bari per la realizzazione di alloggi temporanei per l'integrazione e l'inclusione sociale di una comunità Rom, con un finanziamento di euro 2.100.000; nel comune di Lamezia Terme (CZ) per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini Rom, con un finanziamento di euro 2.933.459,71; nel comune di Catanzaro, con la ristrutturazione- riutilizzo del centro sociale Aranceto, progetto per i quartieri a rischio per la presenza di nuclei di Rom ad alta intensità delinquenziale, per un ammontare di euro 606.882,72.

\*\*\*\*\*

Nella Terza Opinione sull'Italia, il Comitato Consultivo ha espresso riserve per le condizioni di vita e alloggiative delle comunità rom, situazione che ha portato alla nomina dei Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nomadi. Come è noto, il Consiglio di Stato con sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011, ha sancito l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, confermata poi dalla Corte di Cassazione con sentenza 9687 del 26 marzo 2013. Alla luce del nuovo quadro giuridico di riferimento, i Comuni interessati hanno proseguito i lavori delle opere programmate in regime ordinario, come riportato nell'allegato contenente i progetti realizzati in ambito nazionale.

## II. Ulteriori misure adottate per migliorare l'attuazione della Convenzione quadro.

### **Articolo 1**

***La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale.***

La protezione dei diritti umani è uno dei criteri guida della legislazione italiana, a partire dalla Costituzione del 1948 che riconosce e garantisce i diritti e le libertà fondamentali.

L'Italia, oltre ad assicurare una specifica tutela alle minoranze presenti sul proprio territorio, attraverso la ratifica della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, avvenuta con legge 28/8/1997, n. 302, ha inoltre aderito ai principali trattati riguardanti il rispetto dei diritti umani (per quanto riguarda più specificamente il tema in oggetto si ricorda che l'Italia ha sottoscritto la Convenzione ONU per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazioni razziali -CERD), fornendo la necessaria collaborazione ai vari organismi internazionali deputati. L'Italia, oltre che Stato membro del Consiglio d'Europa partecipa inoltre all'OSCE e alle attività dei suoi organi, tra cui l'ODHIR- Office for Democratic Institutions and Human Rights .

Peraltro, l'Italia ha firmato nel 2000, ma non ancora ratificato, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. E' stata invece ratificata con la Legge 18 marzo 2008, n. 48 la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica, come meglio precisato nel successivo art. 4.

Merita inoltre segnalare la partecipazione dell'Italia al 126° meeting del Comitato Governativo della Carta Sociale Europea (riveduta), tenutasi a Strasburgo dall'8 al 12 ottobre 2012; alla Riunione di attuazione della Dimensione Umana dell'OSCE tenutasi a Varsavia dal 26 al 28 settembre 2012; alla Conferenza ad alto livello sui Rom, per l'adozione de "La Dichiarazione di Strasburgo sui Rom", tenutasi il 20 ottobre 2010 a Strasburgo e approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa; nonché alla riunione del Comitato ad hoc di esperti sulle questioni rom (CAHROM) e alla tavola rotonda, organizzata dal Segretariato del Consiglio d'Europa, per le celebrazioni del 15mo anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, tenutasi a Strasburgo il giorno 25 novembre 2013.

### **Articolo 2**

***Le disposizioni della presente Convenzione quadro saranno applicate secondo buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza e nel rispetto dei principi di buon vicinato, di amichevoli relazioni e di cooperazione tra gli Stati.***

La cooperazione transfrontaliera consente di rinsaldare legami culturali, sociali linguistici al di là delle frontiere secondo rapporti di amicizia e collaborazione con una struttura necessariamente flessibile e aperta. A questo riguardo appaiono di grande interesse le esperienze dei rapporti transfrontalieri.

I rapporti di buon vicinato riguardano la Slovenia, l'Austria, la Croazia, la Francia, la Grecia, e l'Albania. Diversi sono stati gli incontri delle autorità italiane con quelle slovene.

E' utile sottolineare che i rapporti tra l'Italia, la Croazia e la Slovenia sono stati incrementati, favoriti anche da un quadro normativo che si è andato progressivamente adeguando alle esigenze delle parti. La minoranza autoctona italiana, a suo tempo considerata unitariamente nella Repubblica di Jugoslavia, si trova ora divisa tra Slovenia e Croazia, due Paesi con realtà molto diverse.

Dopo l'ingresso della Repubblica di Slovenia nell'U.E. e, in particolare, all'indomani dell'ingresso della stessa nell'area di Schengen e della liberalizzazione del mercato del lavoro tra i due paesi confinanti, l'interesse per lo studio della lingua slovena ha conosciuto una certa crescita. Tale interesse ha avuto un certo riscontro anche a livello scolastico con l'istituzione di alcuni corsi di sloveno finanziati con appositi fondi statali della legge 482/1999. Tra le iniziative più importanti finalizzate ad incentivare e valorizzare l'uso della lingua minoritaria anche nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana rientra indubbiamente l'introduzione dello sloveno come seconda lingua comunitaria. Nel 2012 tale disciplina è stata riconosciuta come classe concorsuale specifica d'insegnamento. Si segnalano iniziative nell'ambito della provincia di Gorizia assieme alla vicina Repubblica di Slovenia, quali incontri tra le amministrazioni comunali di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba e la prosecuzione dell'attività del Gruppo Europeo Di Collaborazione Territoriale (GECT) tra i tre comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba.

Negli ultimi anni hanno avuto luogo, con il contributo dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena e dell'Istituto per l'educazione della Repubblica di Slovenia di Capodistria, varie iniziative di collaborazione che hanno coinvolto ragazzi del Friuli Venezia-Giulia, della Slovenia e dell'Austria. Tali iniziative hanno contribuito alla conoscenza della lingua e della cultura slovena ed alla comprensione reciproca tra giovani di lingua e nazionalità diversa.

### **Articolo 3**

***1 Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi.***

***2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare individualmente ed in comunità con altre persone i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.***

I diritti derivanti dalla Convenzione quadro trovano un riscontro anche nella Costituzione italiana che all'art. 2 Cost. prevede la valorizzazione di tutte le formazioni sociali in cui si realizza la personalità dell'uomo, compresi coloro che appartengono alle minoranze linguistiche. Queste ultime sono meritevoli di tutela in quanto formazioni sociali ai sensi del citato art. 2 Cost., in base al principio dell'uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost., comma 2) ed in quanto minoranze linguistiche per effetto dell'art. 6 Cost..

La legge 482/1999 e la legge 38/2001 rispondono entrambe alle effettive esigenze delle persone appartenenti ai gruppi minoritari, che possono scegliere liberamente di appartenere o meno ad una minoranza.

Il presupposto per la operatività di tali norme è costituito dalla delimitazione dell'ambito territoriale nel quale insiste la comunità da tutelare, demandato alla provincia. Dall'entrata in vigore della legge 482/1999, il Ministero dell'interno ha curato la predisposizione di una tabella dei comuni appartenenti alle varie minoranze, che viene aggiornata periodicamente con l'inserimento di comunità che intendono accedere alla tutela prevista dalla predetta legge. Da ultimo, nel dicembre 2012, nel territorio del comune di Messina è stato delimitato l'ambito territoriale per la minoranza linguistica storica greca ivi residente.

Il **censimento** generale della popolazione, per la cui disciplina si richiama quanto precisato nel terzo Rapporto, non prevede la rilevazione dei dati sulla lingua e le convinzioni religiose, in grado di evidenziare l'origine razziale o etnica.

Qualsiasi raccolta di dati sensibili richiede il consenso scritto dell'interessato previa autorizzazione del Garante per la privacy; analogamente, la diffusione di dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge (art. 22, legge 675/1996, commi 3 e 3 bis).

In soli due casi specifiche disposizioni normative prevedono che, in concomitanza con i censimenti delle popolazioni, vengano acquisite informazioni sulla consistenza e la dislocazione territoriale di alcuni gruppi linguistici.

Si tratta della rilevazione relativa agli appartenenti alle minoranze di lingua mòchena, cimbra e ladina residenti nella provincia di Trento, ( D. Lgv. 16 dicembre 1993, n. 592, art. 4) e di quella relativa ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino della provincia di Bolzano (DPR 26 luglio 1976. n. 752).

Nel 2011, nella Provincia autonoma di Bolzano si è tenuto il censimento generale della popolazione al quale in Alto Adige è abbinata la rilevazione della consistenza dei gruppi linguistici riconosciuti ufficialmente dallo Statuto di autonomia (italiano, tedesco e ladino), condotta mediante moduli consegnati in busta chiusa ed anonima ai cittadini tenuti a compilarli. Il conteggio delle dichiarazioni anonime rese dagli interessati è servito per stabilire la consistenza dei tre gruppi linguistici riconosciuti.

I dati così ottenuti vengono utilizzati ai fini dell'applicazione della "proporzionale etnica": nella formazione degli organi istituzionali locali, nella ripartizione delle risorse della provincia, nell'assunzione presso gli uffici pubblici e in altri casi previsti dalla legge.

I risultati del censimento "etnico", che saranno applicati fino al 2021 in occasione del prossimo censimento, hanno confermato un quadro stabile nella consistenza dei gruppi linguistici, così ripartiti: gruppo italiano 26.06%, gruppo tedesco 69.41%, gruppo ladino 4.53%.

La dichiarazione individuale serve ai singoli per la presentazione nei casi previsti dalla legge ai fini di assunzioni nel pubblico impiego locale (compreso, salvo alcune eccezioni, quello statale in provincia di Bolzano), per la presentazione di candidature alle elezioni provinciali e comunali ed i diversi altri casi.

La determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici della Provincia autonoma è prevista dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (DPR 670/1972) ovvero dal DPR 752/1976, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 253/1991 e 99/2005.

Per quanto riguarda i rom e sinti, al fine di affrontare tematiche di importanza centrale, una delle priorità afferisce alla raccolta dei dati, in particolare disaggregati, per poter meglio calibrare ed orientare le politiche di settore, come sottolineato dalla prima inchiesta di settore condotta dalla Commissione Straordinaria del Senato per la protezione e la promozione dei diritti umani nel 2011. Detta Commissione non ha mancato di sottolineare che si tratta di un vuoto di conoscenze, causato in parte dall'impossibilità di effettuare un censimento su base etnica, ed in parte, a causa della riluttanza nel dichiarare un'identità ancora fortemente stigmatizzata. Questo rimane il più grande ostacolo per valutare adeguatamente le condizioni di vita e per analizzare l'impatto delle politiche e misure nazionali di settore. La predetta Commissione sottolineò che la mancanza di dati statistici disaggregati rende difficile fissare obiettivi e determinare gli strumenti per valutare l'impatto di decisioni specifiche. Una migliore conoscenza del mondo rom e sinto è necessario per rompere il circolo vizioso fatto di ignoranza e pregiudizio: l'ignoranza

conduce ai pregiudizi, questi ultimi favoriscono l'ignoranza. In questa prospettiva, l'UNAR ha sostenuto un accordo tra ISTAT ed ANCI per un'indagine di settore, in via sperimentale, a campione.

In ordine al comma 2 del presente articolo, si rinvia a quanto detto nel successivo art. 7.

#### **Articolo 4**

**1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge. A tal fine è vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.**

**2 Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza completa ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale riguardo esse terranno in debito conto delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali.**

**3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un atto di discriminazione.**

Per quanto concerne la disciplina giuridica in tema di discriminazione, si rinvia a quanto rappresentato nel terzo Rapporto.

Per garantire la protezione e la promozione dei diritti fondamentali di tutte le persone che vivono in Italia e contrastare atti discriminatori, è stato istituito nel settembre 2010, presso il Ministero dell'interno, **l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD)** dal Capo della Polizia pro tempore che, con particolare passione e lungimiranza, aveva intuito la necessità della costituzione di un organismo interforze che rispondesse operativamente alla domanda di sicurezza delle persone a rischio di discriminazione, mettendo "a sistema" le attività svolte dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri per la prevenzione ed il contrasto di tutti i "crimini d'odio".

L'OSCAD, incardinato nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale, ed è composto da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e delle articolazioni dipartimentali competenti per materia.

In particolare l'OSCAD si propone di:

- superare il fenomeno dell'under-reporting e, quindi, favorire l'emersione dei reati con motivazione discriminatoria (a tale scopo riceve segnalazioni, anche in forma anonima, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini);
- attivare interventi operativi tempestivi ed efficaci sul territorio da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e seguirne l'evoluzione;
- incrementare la conoscenza del fenomeno. A tal fine, l'OSCAD si relaziona con le altre istituzioni che si occupano di contrasto degli atti discriminatori e, in particolare, mantiene stretti rapporti con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica –UNAR- del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si relaziona, altresì, con le associazioni che tutelano le persone a rischio di discriminazione per rafforzare il

legame tra la società civile e le Forze di polizia ed acquisire diretta conoscenza delle comunità a rischio e dei loro bisogni in materia di sicurezza;

- prevedere moduli formativi per qualificare, sulle tematiche dell'antidiscriminazione, gli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Dal 2012, sono stati organizzati seminari per:

- o funzionari/ufficiali durante i corsi di formazione;
- o allievi agenti/allievi carabinieri durante i corsi di formazione;
- o aggiornamento professionale per il personale dei vari gradi/qualifiche già in servizio.

Il 29 maggio 2013 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con l'Ufficio ODIHR ("Office for Democratic Institutions and Human Rights") dell'OSCE per l'adesione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza al programma formativo "TAHCLE" ("Training Against Hate Crimes for Law Enforcement"), finalizzato alla formazione del personale delle Forze di polizia in tema di prevenzione e contrasto dei "crimini d'odio".

- promuovere iniziative di comunicazione e prevenzione.

Nella consapevolezza che una maggiore sensibilizzazione dei cittadini può contribuire a prevenire comportamenti antisociali e reati in danno di soggetti vulnerabili, sono state attivate diverse iniziative. In tale contesto:

- o nel mese di giugno 2012, è stata prodotta, con l'UNAR, una campagna di comunicazione contro il razzismo ("Made in Italy") per fotografare la situazione di multiculturalità del nostro Paese ed il fondamentale contributo fornito dai cittadini stranieri anche alle attività produttive in Italia;
- o il 17 marzo 2013, nell'ambito delle attività della "Settimana contro il razzismo", negli stadi di calcio di tutta l'Italia si è svolta un'iniziativa di sensibilizzazione delle tifoserie per espellere il razzismo dallo sport;
- o sono state realizzate pagine web OSCAD sui siti internet del Ministero dell'Interno, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.
- o il 6 maggio 2013, è stato sottoscritto un protocollo di intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per promuovere iniziative formative congiunte presso le scuole, allo scopo di diffondere la cultura dell'antidiscriminazione sin dalla prima età scolare e porre le basi per una vera e propria "rivoluzione culturale generazionale".

In tale prospettiva, il 23 maggio 2013, in occasione della "Giornata della legalità" organizzata per la ricorrenza delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, è stato allestito uno stand OSCAD a Corleone (PA).

Per quanto riguarda il gravissimo fenomeno della violenza nei confronti delle donne, l'Osservatorio sta per avviare i lavori di un Tavolo tecnico tra rappresentanti degli organismi investigativi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Servizio Analisi Criminale che, dopo aver definito con più precisione il concetto di "femminicidio", analizzi i dati disponibili e proponga delle modifiche alla normativa vigente in tema di stalking.

Infine, l'OSCAD sta definendo le progettualità già intraprese a livello internazionale:

- o “G8 – Gruppo Roma-Lione”: si è concordato di costituire un gruppo di lavoro che evidenzii i collegamenti tra discriminazioni e crimine organizzato transnazionale, al fine di inserire l’OSCAD nell’ambito del sottogruppo “Criminalità organizzata”;
- o “Interpol”: è stata avanzata la proposta di attivazione di una rete di punti di contatto per attività di natura informativa, formativa ed operativa in tema di contrasto ai crimini d’odio;
- o “Semestre di Presidenza UE 2014”: saranno valutate le opportune iniziative per divulgare anche in quel contesto le possibili sinergie attivabili per il contrasto alle discriminazioni;
- o progetto “MuTaVi” (“Multimedia Tools Against Violence”) co-finanziato dalla Commissione europea, Direzione Generale Giustizia, nell’ambito del Programma Daphne III, dedicato alla prevenzione ed al contrasto della violenza nei confronti dei bambini, dei giovani, delle donne e dei gruppi sociali a rischio. È stato recentemente definito un pacchetto formativo con uno specifico modulo OSCAD sull’antidiscriminazione, destinato al personale delle Forze di polizia nonché ad avvocati, assistenti sociali, operatori sanitari e di associazioni no profit.

Con la Legge 18 marzo 2008, n. 48, è stata inoltre ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Criminalità Informatica (cd. Convenzione di Budapest del 23.11.2001 sul cybercrime) che ha dunque rappresentato il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso le reti informatiche e che ha stabilito le linee guida per tutti gli Stati che intendano sviluppare una legislazione nazionale completa ed armonizzata contro la criminalità informatica.

La suddetta Convenzione fornisce anche il quadro per la cooperazione internazionale in questo campo, prevedendo procedure più spedite, ed è completata da un Protocollo addizionale relativo alla incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici.

Le attività e le iniziative intraprese dall’UNAR in tema di discriminazioni, sono indicate nella parte prima del Rapporto.

A livello locale, quasi tutte le amministrazioni hanno attuato misure di contrasto alla discriminazione ed al razzismo. A titolo di esempio, si cita il Protocollo d’intesa firmato tra la Provincia di Firenze e l’UNAR nell’aprile del 2011, con il quale la Provincia di Firenze si è impegnata a coordinare, d’intesa con l’UNAR, la rete territoriale di sportelli legali e di associazioni di settore operanti sul territorio al fine di valorizzarne la diffusione e la prossimità alle potenziali vittime. Pertanto, nel 2012 è stato aperto il Centro territoriale antidiscriminazioni della provincia di Firenze denominato “Zorro”, le cui attività riguardano l’ascolto, l’assistenza e la consulenza legale a favore di coloro che si ritengono vittime di discriminazioni; la raccolta di dati e le segnalazioni di comportamenti ritenuti discriminatori da parte di cittadini, enti, associazioni di categoria e organizzazioni del terzo settore; attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini. Il Centro opera in rete con tutti i soggetti del territorio che svolgono attività informative e di consulenza. Nel comune di Genova è attivo il Centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali, realizzato dalla regione Liguria in collaborazione con l’UNAR e con il coinvolgimento attivo di associazioni locali quali ARCI Liguria, ANOLF Cisl e ACLI Liguria.

## **Articolo 5**

***1 Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identità, quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale.***

***2 Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, le parti si astengono da ogni politica o prassi mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la loro volontà e proteggono queste persone contro ogni azione volta a tale assimilazione.***

La pluralità delle espressioni linguistiche e culturali costituisce una ricchezza che valorizza il nostro Paese. Per questo motivo l'Italia tutela e promuove le culture delle minoranze linguistiche presenti sul proprio territorio espressamente indicate all'art. 2 della legge 482/1999, conformemente al disposto dell'art. 6 della Costituzione.

Numerose sono le **iniziative di carattere culturale** promosse sia a livello centrale sia nelle località dove insistono le minoranze nazionali, molte delle quali realizzate con i finanziamenti della legge 482/1999 e 38/2001, altre con contributi regionali e di altri enti locali, di cui lungamente si è riferito nel terzo rapporto e che continuano la loro attività.

Si segnalano alcune iniziative realizzate da Musei o Istituti rivolte all'ampliamento dell'offerta culturale anche a migranti residenti sul territorio nazionale o alla catalogazione e proiezione di archivi storici di comunità riferibili alle minoranze nazionali riconosciute. Si citano a titolo di esempio il progetto "Le minoranze linguistiche calabresi, un patrimonio universale" della regione della Calabria, proposto in seno ai Programmi dei fondi strutturali dell'UE nel 2007-2013 per un valore di euro 200.000, il progetto "Lingua Madre" della regione del Piemonte e il suo concorso letterario per la valorizzazione delle differenze culturali, linguistiche, e di genere; le diverse attività di promozione di attività turistiche in ambito regionale, di collaborazione ad attività di ricerca linguistica, ecc.

Ampio spazio è stato dedicato dalle amministrazioni comunali alla realizzazione di convegni, feste popolari, festival miranti all'approfondimento della propria lingua e della conoscenza delle minoranze etniche presenti in Europa, mostre fotografiche ed allestimenti di spazi dedicati alla promozione delle proprie radici culturali e storiche, rappresentazioni teatrali, premi letterari per opere in lingua, studi monografici e realizzazione di cd rom interattivi e DVD bilingui.

La **provincia di Oristano**, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con gli istituti scolastici ha realizzato importanti iniziative come "Postale de sa limba sarda", la prima mostra itinerante sulla lingua e la storia della Sardegna; la piattaforma didattica per la formazione in lingua sarda "discente.or.it", che rappresenta un'attività importante nel panorama dell'insegnamento delle lingue minoritarie. Sono state realizzate anche diverse pubblicazioni in lingua sarda, tra le quali lo Statuto della Provincia e la raccolta delle leggi regionali, nazionali ed internazionali sulla tutela delle minoranze linguistiche denominata "Leges". Si segnala, altresì, il sito web [www.limbasarda,nuoro.it](http://www.limbasarda,nuoro.it), che è la versione digitale dello sportello linguistico.

Rientrano nel campo delle infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze le numerose opere riguardanti la **toponomastica urbana** e rurale realizzate con la dislocazione di cartelli stradali in formato bilingue, alcune di esse effettuate in aggiornamento o integrazione di quelle già esistenti. Si segnala inoltre la realizzazione di murali con temi riguardanti aspetti culturali delle minoranze, l'allestimento di mostre permanenti e musei delle tradizioni e della cultura minoritaria con esposizione di costumi, oggetti, antichi attrezzi e utensili accompagnati da didascalie e tavole illustrative plurilingue, nonché l'istituzione di Biblioteche civiche con raccolte di volumi riguardati la storia, le tradizioni della minoranza. In taluni casi gli interventi strutturali hanno riguardato la creazione di siti web specifici delle minoranze ed il loro aggiornamento oppure di spazi dedicati nell'ambito del Comune.



## **Articolo 6**

***1 Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo interculturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nei settori dell'educazione, della cultura e dei mezzi di informazione.***

***2 Le Parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.***

Il nostro Paese incoraggia lo spirito di tolleranza attraverso l'adozione di misure volte a promuovere il rispetto e la comprensione reciproca nonché la cooperazione di tutte le persone che vivono sul proprio territorio indipendentemente dalla loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa. Molte regioni, nell'ambito della loro autonomia legislativa, così come previsto dalla legge 482/1999, hanno emanato disposizioni finalizzate alla promozione e tutela del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze, in applicazione dell'art. 6 della Costituzione e dei principi contenuti nelle maggiori convenzioni internazionali. Dette leggi promuovono iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra le minoranze presenti sul territorio regionale, la comunità di lingua italiana e le istituzioni. Le Regioni sostengono la realizzazione di progetti atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche ed al rafforzamento del concetto di interculturalità, promuovono e sostengono iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua minoritaria nel territorio di riferimento. Ampio spazio viene riservato alle attività di promozione e di sostegno a iniziative di collaborazione tra le istituzioni nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione.

Recenti commenti e affermazioni diffuse in programmi radiotelevisivi nazionali e locali hanno messo in evidenza il preoccupante rincorrersi di fenomeni di discriminazione fondati sulla diversità etnica e culturale. A richiamare l'attenzione sui rischi di simili messaggi veicolati sui mezzi di informazione, è stato il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) con lettera del gennaio 2014 inviata a tutte le emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, nazionali e locali. Nella lettera, dopo aver ricordato che il principio della libertà di opinione previsto dalla Costituzione non può mai andare a discapito della dignità umana, il Presidente dell'Agcom auspica un rinnovato impegno delle istituzioni al rispetto dei diritti fondamentali della persona riservandosi, per quanto di competenza dell'Autorità, il costante esercizio dell'attività di monitoraggio sul sistema radiotelevisivo, invitando le emittenti a garantire l'osservanza dei principi fondamentali sanciti dalla normativa vigente.

Per ulteriori adempimenti, si rinvia alla Parte prima e all'art. 4 del presente rapporto.

## **Articolo 7**

***Le Parti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il rispetto dei diritti alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.***

In Italia la libertà di riunione, associazione, espressione, pensiero, coscienza, religione è riconosciuta dagli artt. 17, 18, 19 e 20 della Costituzione a tutti i cittadini, inclusi gli appartenenti alle minoranze.

Questi principi vengono richiamati anche dagli statuti regionali e da alcune leggi emanate da regioni dove vivono le minoranze.

Un ruolo fondamentale, nella prospettiva di una protezione efficace e partecipata delle minoranze linguistiche locali, viene assolto in modo efficiente dalle varie associazioni presenti su tutto il territorio.

Le minoranze hanno fatto ampio ricorso all'associazionismo dando vita a varie organizzazioni, anche non governative. Il CONFEMILI, organismo che raggruppa le associazioni delle 12 minoranze linguistiche storiche riconosciute, svolge un'azione di coordinamento, di indirizzo e di progettazione tra le istituzioni locali e le associazioni.

Le minoranze, nei territori dove sono presenti, sono ampiamente rappresentate e portano il loro contributo alla coesione sociale.

Per le organizzazioni delle minoranze, si rimanda a quanto ampiamente illustrato nel terzo Rapporto.

### **Articolo 8**

***Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare delle istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.***

Nei confronti della religione e delle chiese, il nostro testo costituzionale è ispirato a valori di laicità e di pluralismo.

Tale posizione è sancita da tre principi costituzionali che garantiscono il diritto individuale di libertà religiosa (art. 19), l'eguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini a prescindere dalle loro opinioni in materia religiosa (art. 3), l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge (art. 8, 1 c.i).

La concezione garantista dei diritti di libertà trova il suo fulcro nell'art. 19 della Costituzione, che comprende anche le facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa, sia aderendo ad una religione già esistente, sia mutando la propria fede religiosa, sia dando vita a nuove credenze religiose; di svolgere attività di proselitismo e di propaganda; di esercitare la propria fede religiosa sia in privato che in pubblico; di dar vita ad associazioni di carattere religioso o di partecipare a quelle già esistenti.

Per quanto concerne la libertà religiosa delle minoranze, si rinvia a quanto detto nel terzo Rapporto.

### **Articolo 9**

***1 Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. Nell'accesso ai mezzi di comunicazione di massa, le Parti si preoccuperanno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate.***

***2 Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche.***

**3 Le Parti non frapportano impedimenti alla fondazione o all'uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell'ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse concederanno, alle persone che appartengono alle minoranze nazionali in tutta la misura possibile ed in considerazione delle disposizioni del primo paragrafo, al possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi di d'informazione.**

**4 Nell'ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per facilitare l'accesso delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali ai mezzi di informazione in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.**

Il diritto alla libertà di espressione trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione in base al quale tutti possono manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. In tale ambito rientra anche la libertà di stampa che non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure, fatto salvo il divieto di pubblicazioni e di altre manifestazione contrarie al buon costume.

Affinché tale diritto diventi operativo per gli appartenenti alle minoranze è necessario che queste persone possano ricevere e comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione anche con la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi di d'informazione.

Per quanto concerne la tutela delle minoranze linguistiche in questa materia, la normativa statale appare variegata.

A prevedere trasmissioni nelle lingue francese, tedesco e sloveno, da tempo salvaguardate anche grazie ad accordi internazionali, è la legge n. 103 del 14 aprile 1975 sul servizio pubblico radiotelevisivo, la cosiddetta legge di riforma della RAI, che prevede l'obbligo della Società concessionaria RAI "ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia". (art. 19).

L'art. 12 della legge 482/1999 stabilisce che nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto siano assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza, prevedendo la possibilità per le regioni interessate di stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria nell'ambito delle programmazione radiofoniche e televisive regionali nelle lingue ammesse a tutela o appositi accordi con emittenti private.

Dal 2008 al 2012 è avvenuta la conversione delle trasmissioni televisive da analogico a digitale e sono stati attribuiti n. 13 diritti d'uso di frequenze ad operatori di rete che trasmettono sul proprio multiplex programmazioni in lingua minoritaria, da utilizzare via etere terrestre in tecnica digitale in modalità Single Frequency Network (SFN).

Circa 20 soggetti, soprattutto nella regione Calabria (n. 11), sono autorizzati a trasmettere programmazioni televisive in lingua minoritaria riconosciuta, in qualità di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, ai sensi della delibera Agcom 353/11/CONS.

Per la concessionaria pubblica, la Rai-Radiotelevisione italiana, al fine di rispettare le previsioni di cui all'art. 17 del Contratto di servizio stipulato per il triennio 2010-2012 con il Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento delle Comunicazioni, concernente "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali", ha nel maggio 2013 stipulato una nuova convenzione per gli anni 2013-2015 con la

Presidenza del Consiglio dei ministri e la Provincia autonoma di Bolzano per la realizzazione e la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina in Alto Adige che potrà essere d'esempio per i rinnovi delle convenzioni con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

Per promuovere la diffusione della lingua francese, l'Ufficio Stampa della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha coordinato la sigla di un accordo con TV5 Monde. Prima televisione generalista francofona nel mondo, trasmessa sul digitale terrestre, è attualmente ricevibile in 40 Comuni della Regione, con una copertura del 70% e con la previsione di estenderla a tutto il territorio regionale entro la fine dell'anno 2013. Per la promozione della lingua francese, funge da riferimento principale la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI, stipulata il 29 ottobre 2007.

Per quanto concerne le **emittenti radiofoniche**, n. 9 radio attualmente trasmettono programmazione in lingua sarda nella regione Sardegna, n. 1 radio trasmette in lingua friulana (nella provincia di Udine), n. 3 radio trasmettono alcuni programmi in occitano nella regione Piemonte, n. 2 radio trasmettono programmazione in lingua albanese nella regione Calabria.

Anche se il romeno non è lingua minoritaria riconosciuta dalla legge 482/1999, si segnala che di recente è stato autorizzato, quale fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, l'Associazione culturale ROMIT TV con programmazione in lingua romena e che in tale ambito locale in Piemonte vi è un'analogha iniziativa attraverso la tv locale CASA MIA TV.

Sono trasmessi programmi dedicati ai Rom (denominati "La Voce Rom") attraverso una radio locale (Radio Onda d'Urto) con sede in Lombardia (Brescia) in cui vengono diffuse cultura, musica rom nonché informazioni di carattere pratico.

Nell'ottica di sviluppo, valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche etniche, culturali, e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, e considerata la particolare rilevanza ai fini della tutela delle minoranze in Trentino riconosciuta ai mezzi di informazione quali strumenti di conoscenza, diffusione, normalizzazione e prestigio della lingua di minoranza presso le comunità, è stato istituito il Tavolo per la comunicazione delle minoranze.

Nel corso del 2012 è stata progettata e avviata una serie di trasmissioni televisive dedicate alle comunità mòchena e cimbra, che approfondiscono alcune tematiche caratterizzanti le due isole linguistiche. La messa in onda delle trasmissioni sul canale televisivo delle minoranze TML è iniziata il 30 gennaio 2013 e proseguirà per tutto l'anno. I programmi sono stati realizzati principalmente in lingua italiana, integrati con alcuni inserti in lingua minoritaria, in quanto l'obiettivo principale è quello di fornire al largo pubblico, e quindi non solo agli appartenenti alle comunità di minoranza, una puntuale e approfondita informazione su alcuni aspetti che caratterizzano queste realtà, in modo da sensibilizzare l'intera comunità su un aspetto fondamentale per dell'autonomia provinciale. Sempre in quest'ottica è stata programmata, a partire dal 2013 la pubblicazione di tre pagine dedicate alle minoranze linguistiche sulla rivista istituzionale "Il Trentino".

Nella regione Friuli Venezia-Giulia esistono sia programmi radiofonici che televisivi di informazione, intrattenimento, documentazione e fiction in lingua friulana.

Accanto ai programmi realizzati e trasmessi dalle emittenti private, vi sono le trasmissioni prodotte e trasmesse dalla sede RAI regionale. Recentemente è stata siglata una convenzione fra la Presidenza del

Consiglio dei Ministri e la RAI che prevede una programmazione di 90 ore annue in lingua friulana all'interno del palinsesto radiofonico locale del gestore del servizio pubblico radiotelevisivo.

Fra le radio private, due di esse trasmettono costantemente in "marilenghe": "Radio Onde Furlane" (radio comunitaria che da oltre 30 anni trasmette quasi esclusivamente programmi in lingua friulana) e "Radio Spazio 103", che trasmette mediamente oltre tre ore al giorno in tale lingua.

Le funzioni della Regione sull'informazione in lingua friulana sono disciplinate dal Capo IV della L.R. 29/2007 che prevede l'adozione di uno specifico regolamento per il settore. A tal fine, la Regione si è dotata, con D.P.Reg. n. 0279/Pres del 25 novembre 2011, del Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della L.R. 29/07, cui si rimanda per l'analisi dettagliata della disciplina di settore. A tal fine la regione si è dotata, con D.P.Reg. 0279/Pres del 25 novembre 2011, del "Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici" di cui all'art. 20 della suddetta L.R. 29/2007.

La regione Sardegna eroga finanziamenti regionali per favorire la programmazione di trasmissioni radio e tv, siti web in lingua sarda (o catalana per Alghero); in quest'ultimo comune, in particolare, l'emittente "Catalan TV" trasmette programmi in lingua catalana e il sito web [www.alguer.cat](http://www.alguer.cat) ha una sezione in lingua catalana. Ad Oristano sono state realizzate diverse pubblicazioni in lingua sarda, tra le quali lo Statuto della Provincia e la raccolta delle norme regionali, nazionali e internazionali sulla tutela delle minoranze linguistiche denominata "Leges". Programmi televisivi e radiofonici in lingua sarda (telegiornale, radiogiornale, programmi culturali, spettacoli teatrali, ecc) sono diffusi frequentemente da varie emittenti locali.

Per sostenere i programmi radiotelevisivi in lingua minoritaria, nella regione Piemonte è presente una rubrica televisiva in onda ogni mercoledì mattina all'interno della trasmissione "Buongiorno Regione" dedicata al tema delle minoranze linguistiche piemontesi, -occitana, francese, francoprovenzale e walzer-. Sul tema delle minoranze, la Redazione RAI segue con particolare attenzione il Sinodo Valdese delle Chiese Valdesi e Metodiste che si svolge ogni anno e la trasmissione nazionale TGR Montagne, in onda ogni venerdì su RAI 5 e curata anch'essa dalla Redazione Regionale del Piemonte, particolarmente attenta alle problematiche delle minoranze linguistiche e culturali disseminate lungo l'arco alpino italiano.

Con riferimento alla **stampa informativa**, dal dicembre 2006 viene stampato un quindicinale free-press interamente in lingua friulana, "Il Diari". Vi sono inoltre due mensili: lo storico "La Patrie dal Friûl", pubblicato dal 1946, e "Ladins dal Friûl", giunto al quindicesimo anno di attività. I settimanali "Il Friuli", "La Voce isontina" e "La Vita Cattolica" pubblicano su ogni numero una pagina in friulano. Quest'ultimo edita anche un periodico per ragazzi, "Alc&cè". Il quotidiano "Messaggero Veneto" pubblica una pagina mensile in friulano, in collaborazione con la Società filologica friulana, più una rubrica quotidiana in prima pagina. L'ARLeF - Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane inoltre cura, all'interno dell'inserto settimanale per bambini "Sgulp" - edito sempre dal "Messaggero Veneto" - una pagina in lingua friulana dedicata alla fascia d'età della scuola dell'infanzia e primaria. L'inserto viene distribuito in tutti gli istituti comprensivi delle 3 provincie friulane in cui si svolgono attività in lingua friulana.

La **provincia di Pordenone** ha realizzato un DVD denominato "Lenga di aga - viaggio per immagini e suoni del friulano occidentale". I contenuti del DVD dedicato alle aree linguistiche del Friuli occidentale sono stati divulgati attraverso un'emittente televisiva locale e la diffusione del prodotto multidimensionale è proseguita con serate di proiezione e distribuzione nei Comuni della provincia.

## **Articolo 10**

**1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la sua lingua minoritaria in privato e in pubblico, oralmente e per iscritto.**

**2 Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta, e sempre che la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare, per quanto possibile, le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative.**

**3 Le Parti si impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata, nel più breve termine, e in una lingua che a lei è comprensibile, dei motivi del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa che gli viene rivolta, nonché di difendersi in questa lingua, se del caso con l'assistenza gratuita di un interprete.**

Uno dei principali diritti riconosciuti alle minoranze dalla legge 482/1999 (art. 9) è quello relativo all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, negli uffici delle amministrazioni pubbliche,; con esclusione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia dello Stato.

Per rendere effettivo l'esercizio di tale diritto, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali le autonomie e lo sport, un apposito Fondo per il finanziamento di progetti presentati dagli enti locali e dalle amministrazione statali periferiche.

Tale finanziamento consente in via prioritaria alle Amministrazioni pubbliche di garantire la presenza nei propri uffici di personale in grado di interloquire con il pubblico nella lingua minoritaria, mediante l'effettuazione di corsi di formazione per i dipendenti in servizio ovvero avvalendosi dell'attività di personale esterno in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale.

Numerose sono state le iniziative da parte delle pubbliche amministrazioni che, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico, hanno presentato progetti per la realizzazione di sportelli linguistici, l'istituzione di corsi di formazione al personale in servizio, l'utilizzazione di traduttori e/o interpreti, progetti in materia di toponomastica, la realizzazione di iniziative culturali. Per favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici, i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area, costituiti su base volontaria. Lo sportello unico per area deve rappresentare tendenzialmente una aggregazione ottimale, ossia il numero massimo di comuni che può essere servito da una singola struttura con sede fissa o itinerante, tenuto conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture disponibili.

Per gli anni 2012-2013- 2014 lo stanziamento complessivo è stato, rispettivamente, di euro 1.807.260, di euro 1.887.160 e di euro 1.995.068,00, con un progressivo aumento nonostante i tagli al Bilancio dello Stato effettuati per fare fronte alla crisi economica. Occorre prendere atto che, sul piano di una valutazione pluriennale, gli stanziamenti resi disponibili per le finalità di intervento di cui alla legge 482/1999 hanno conosciuto oscillazioni e riduzioni rispetto ai finanziamenti inizialmente disponibili, in ragione delle recenti congiunture economiche negative e delle conseguenti manovre di contenimento della spesa pubblica. A fronte delle riferite difficoltà conseguenti all'oggettivo ridimensionamento delle risorse, il predetto

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport oltre ad una continua azione di ottimizzazione delle assegnazioni, ha predisposto un nuovo decreto per la ripartizione dei fondi, nel quale sono stati introdotti criteri utili a indirizzare la maggior parte della spesa alla realizzazione, o alla prosecuzione di attività, degli sportelli linguistici che rappresentano, sulla base dell'esperienza acquisita, il reale punto di contatto con la popolazione parlante la lingua minoritaria e la pubblica amministrazione, dando priorità a quei progetti in cui prevale l'aggregazione dei comuni.

Per favorire l'ottimizzazione delle risorse, è prevista l'esclusione, dalle successive ripartizioni del fondo, di quegli enti che senza giustificato motivo abbiano mancato di realizzare il progetto finanziato, nonché una norma utile ad assicurare che le nuove delimitazioni territoriali rispondano effettivamente ai requisiti richiesti dalla normativa al fine di evitare una dispersione di fondi a seguito di richieste non giustificate dalla presenza di minoranze linguistiche storiche.

Anche a livello locale e regionale le iniziative sono molteplici.

Nella **regione Sardegna** continuano ad essere attivi presso diversi comuni gli sportelli linguistici (in sardo o, per il comune di Alghero, in catalano), finanziati con fondi della legge 482/1999 e con fondi regionali, i cui operatori, preventivamente sottoposti ad apposita formazione, offrono consulenza linguistica sia ai cittadini che agli uffici per favorire la comunicazione pubblica. Una forza politica locale, il Partito Sardo d'Azione, ha presentato in Consiglio regionale una proposta di legge per la modifica dello Statuto speciale d'autonomia della Regione con lo scopo di rendere il sardo lingua "ufficiale" onde consentire l'uso corrente negli atti della pubblica amministrazione (al pari di quanto accade nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta). Va evidenziato che, ai fini di una maggiore diffusione della lingua sarda, il maggiore ostacolo è dato dal fatto che esistono diverse varianti e che i tentativi finora posti in atto per creare la c.d. "lingua sarda unificata" non hanno avuto buon esito in quanto si tratterebbe di una costruzione poco efficace, oltre che non comprensibile a tutti i sardi.

La regione Piemonte ha previsto interventi a sostegno del patrimonio delle minoranze linguistiche occitana, francese, francoprovenzale e walzer, della ricerca scientifica e della storia e cultura regionale, nell'ambito della L.R. 58/1978. Per tali interventi la Regione ha assegnato ad enti ed associazioni, nel triennio 2010-2012, rispettivamente euro 642.250, euro 618.000 ed euro 642.000. La legge 482/1999, malgrado i tagli delle risorse, continua a rappresentare un forte segnale del rinnovato interesse per le lingue minoritarie. Essa ha permesso di finanziare, sin dalla sua applicazione, dal 2001 al 2012, n. 203 progetti per un importo complessivo di euro 9.360.457,48.

## **Articolo 11**

***1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi e il suo cognome (patronimico) nella lingua minoritaria nonché il suo diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dall'ordinamento di dette parti.***

***2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico, nella sua lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni di carattere privato.***

***3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero sostanziale di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nell'ambito quadro del loro sistema legislativo, compresi, se del caso, accordi con altri Stati, faranno ogni sforzo, in considerazione delle loro specifiche condizioni, per affiggere***

***anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, qualora vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni.***

L'art. 11 della legge 482/1999 prevede che i cittadini appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta, i cui cognomi e nomi siano stati modificati, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, possano ottenere il ripristino del nome e cognome originari attraverso un procedimento meramente amministrativo esente da spese.

Per gli appartenenti alla minoranza slovena, l'art. 7 della legge 38/2001 riconosce il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici e la possibilità di ottenere il cambiamento del proprio cognome redatto in lingua italiana nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

Al fine di consentire una corretta attuazione della normativa, come è noto, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 2 febbraio 2009 è stata approvata la tabella di traslitterazione dei caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini presenti nel nome e cognome dei cittadini italiani. Inoltre, il Ministero dell'interno ha predisposto un sistema automatizzato di traslitterazione dei caratteri speciali dell'alfabeto sloveno, al fine di consentire la fruizione da parte dei Comuni delle variazioni anagrafiche in entrata nel sistema.

Il Comitato paritetico per la minoranza slovena lamenta che è stato solo parzialmente risolto il problema del corretto uso della grafia slovena per i propri nomi e cognomi nei documenti.

Al riguardo, si sottolinea che la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha provveduto a garantire la corretta ortografia dei nomi e cognomi sloveni con l'attuazione del sopra citato decreto del 2009. A conferma, si cita la circolare 23/2013 della Direzione Centrale dei servizi demografici del Ministero dell'interno che rende disponibili ai comuni la documentazione tecnica e l'applicativo INA SAlA per l'installazione del nuovo sistema di sicurezza dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, nonché la ministeriale del 23.12.2013 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione che, in materia di cittadinanza, estende a tutti gli stranieri la corretta denominazione dei nomi e cognomi, uniformandosi alle disposizioni impartite in materia con il citato decreto del 2009.

Per quanto concerne i commi 2 e 3 del presente articolo, relativi al diritto per gli appartenenti alle minoranze di esporre in pubblico, nella propria lingua, insegne, scritte ed altre informazioni di carattere privato nonché le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, si rileva che parte delle risorse previste dalla legge 482/99 e dalla legge 38/2001 sono destinate anche a progetti per l'installazione o il rinnovo di cartelli di segnaletica turistica e toponomastica stradale presentate dai singoli comuni.

Per la toponomastica dell'Alto Adige, nel settembre 2013 è stato siglato un Protocollo d'intesa tra il Ministro per gli affari regionali ed il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano che prevede la regolarizzazione del bilinguismo nella toponomastica, risolvendo, nel rispetto del bilinguismo, la problematica relativa alla maggior parte dei 1.500 toponimi.

Per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con l'entrata in vigore della L.R. 4/2011, sono stati definiti i criteri per la grafia delle denominazioni che deve ispirarsi, nelle sue linee generali, alla tradizione



ortografica affermatasi in Valle d'Aosta nel corso dei secoli e desumibile dalle fonti di archivio e dalla tradizione orale.

## **Articolo 12**

**1 Le Parti adotteranno, se del caso, misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione, delle loro minoranze nazionali e della maggioranza.**

**2 In questo contesto, le Parti forniranno in particolare adeguate opportunità di formazione per gli insegnanti nonché per quanto attiene all'accesso ai testi scolastici, e faciliteranno i contatti tra studenti ed insegnanti di comunità diverse.**

**3 Le Parti s'impegnano a promuovere l'eguaglianza di opportunità per le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli.**

La Legge 482/99 contiene norme specifiche per l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle 12 comunità linguistiche riconosciute, e questo rappresenta il quadro di riferimento normativo a cui si ispirano le azioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La Legge conferisce un ruolo preminente alla scuola e affida ad essa il compito di valorizzare il ricco mosaico di lingue, offrire opportunità formative sempre più ampie, garantendo il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la propria lingua materna.

In particolare gli artt. 4 e 5 della Legge 482 prevedono due livelli di intervento: il livello centrale e il livello delle singole istituzioni scolastiche.

Gli sforzi del MIUR sono stati finalizzati all'applicazione della Legge attraverso una serie di azioni: il finanziamento di progetti delle scuole che attivano l'insegnamento della lingua minoritaria; la promozione delle attività connesse all'applicazione della Legge; la formazione dei docenti; il monitoraggio delle iniziative realizzate.

Nelle scuole dell'infanzia è previsto l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento dell'attività educativa; nelle scuole del primo ciclo è previsto l'uso della lingua come strumento dell'insegnamento ed è anche prevista la progettazione dell'offerta formativa rivolta agli adulti.

In tutto il territorio nazionale gli Uffici Scolastici Regionali hanno lavorato per la valorizzazione, il supporto ed il monitoraggio delle iniziative educative e formative legate alle lingue minoritarie, promuovendo e condividendo esempi di best practices, anche attraverso apposite ricerche e pubblicazioni, come l'Indagine sulle Comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia del 2010.

In questi ultimi anni il MIUR ha continuato a dedicare la dovuta attenzione alle lingue minoritarie, pubblicando le note annuali finalizzate all'attuazione del piano di interventi finanziari previsti dalla Legge, continuando a supportare la creazione di reti di scuole e l'integrazione delle azioni educative con il contesto extrascolastico e con il territorio.

In occasione del decennale della promulgazione della legge 482/99 è stata commissionata dal MIUR all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) una ricerca che mira a descrivere lo stato attuale dell'insegnamento della lingue di minoranze nelle scuole coinvolte.

Il progetto è nato dall'esigenza di fare il punto della situazione sull'insegnamento delle lingue di minoranza allo scadere del primo periodo di dieci anni di applicazione della legge fondamentale per questo settore, che ha consentito l'ingresso ufficiale a scuola delle lingue suddette. L'obiettivo dell'indagine è quello di rilevare quale incidenza abbiano avuto le misure di sostegno e tutela previste dalla legge 482/99 nelle scuole delle comunità di minoranza. Lo studio si articola in quattro punti:

1. Il territorio e il contesto. In collaborazione con il Dipartimento Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato impostato uno studio per un'analisi omogenea dei dati che tenesse conto delle diverse situazioni legislative di partenza, a partire dal contesto generale di applicazione della legge in questione. L'inchiesta, prevista presso l'amministrazione di ogni singolo comune di minoranza su specifici punti applicativi previsti dalla legge – come l'eventuale presenza e grado di bilinguismo della Pubblica Amministrazione, la data a partire dalla quale il comune si è dichiarato bilingue, il tipo di bilinguismo, etc.- si è svolta tramite un questionario online sottoposto a dipendenti locali dei comuni interessati.

2. La Scuola: legge e applicazione. Le realtà scolastiche di minoranza sono molto variegata fra loro, così come diverse sono le condizioni di applicazione della legge 482/99 e delle diverse disposizioni locali; è stato quindi necessario effettuare un'indagine omogenea e standardizzata su tutto il territorio proprio per meglio valutare, nelle differenze, la ricaduta della legge. L'inchiesta, realizzata dalla Società CELE, si è occupata di verificare quali scuole hanno avviato programmi di insegnamento di lingua di minoranza, a che livello e con quale frequenza scolastica, quale è la realizzazione effettiva dei progetti finanziati dal Ministero e quale l'impatto sul plurilinguismo scolastico, quale e quanta lingua si insegna, quando la lingua di minoranza è lingua veicolare o lingua oggetto di insegnamento, quali le materie coinvolte nell'insegnamento in lingua, quali i libri di testo e i materiali di riferimento adottati (se cioè sono endo o eteroprodotti), quale il rapporto fra lingua e cultura prefigurato nelle diverse istituzioni scolastiche. L'inchiesta si è svolta con questionario standardizzato (via pagina web) attraverso il quale si sono indagati e esplicitati i punti precedentemente citati. Di non minore interesse è stata la raccolta, catalogazione e studio dei materiali didattici, che sono conservati in un'apposita sede e resi disponibili alla comunità scolastica e scientifica.

3. La Scuola: accettazione, valutazione e aspettative. La metodologia del focus group creativo, ossia dell'intervista suggestiva di gruppo è stata utilizzata per indagare la percezione che studenti, insegnanti e genitori hanno dell'adeguatezza delle iniziative attuate dalle scuole, il loro grado di soddisfazione e le aspettative riguardo al futuro. Tali inchieste si sono svolte in scuole target preventivamente selezionate per minoranza o area.

Nel corso dei focus group sono stati valutati: l'adeguatezza e la qualità percepite dell'offerta scolastica; il grado e il tipo di integrazione della lingua di minoranza nell'offerta scolastica e i desiderata linguistici (ossia il numero, tipo e varietà di lingue, di minoranza e non, che si vorrebbero insegnate), quelli didattici (come e quanto si vorrebbe che fossero insegnate), quelli formativo/lavorativi (quello che ci si aspetta dalla loro conoscenza e insegnamento).

4. La Scuola: valutazione esterna. Oltre alla valutazione per così dire interna si è ravvisata la necessità di un'inchiesta oggettiva che rendesse conto delle effettive competenze raggiunte dagli alunni nelle scuole dove si insegna una lingua di minoranza; e non tanto nella lingua di minoranza (la valutazione omogenea della competenza nella quale può rivelarsi particolarmente ardua) ma nelle altre materie curriculari – per verificare se l'aggiunta dello studio di una lingua di minoranza sia di giovamento o di peso, o indifferente rispetto all'apprendimento generale dello studente. Questa parte valutativa è stata condotta direttamente dall'INVALSI sulle scuole target selezionate per i focus group.

Per quanto concerne la formazione, il MIUR ha finanziato un progetto finalizzato alla formazione insegnanti e dirigenti di scuole con alunni rom. E' stato organizzato un seminario nazionale di formazione a Gardone Riviera, Brescia, nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2010, articolato in sessioni dedicate a: percorsi di accoglienza e di inserimento; pratiche didattiche e valutazione delle competenze; apprendimento lingua italiana e lingua romani; costruire memoria, decostruire il pregiudizio; il ruolo dei mediatori culturali; rapporti con l'extrascuola, l'associazionismo, gli enti locali.

### **Articolo 13**

**1 Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione.**

**2 L'esercizio di questo diritto non comporta alcun obbligo finanziario per le Parti.**

Il sistema scolastico nazionale non preclude agli appartenenti alle minoranze linguistiche la possibilità di creare e gestire propri istituti privati di istruzione.

### **Articolo 14**

**1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della sua lingua minoritaria.**

**2 Nelle aree geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediati rilevante o tradizionale, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.**

**3 Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in detta lingua.**

Il diritto all'apprendimento della lingua minoritaria è garantito nel nostro Paese a tutti gli appartenenti alle minoranze linguistiche.

Fondamentale a questo riguardo è l'art. 4 della legge 482/99 secondo cui nelle scuole materne dei comuni dove sono presenti i gruppi minoritari, accanto all'uso della lingua italiana, viene previsto anche l'uso della lingua di minoranza per lo svolgimento di attività educative, mentre nelle scuole elementari e in quelle secondarie di primo grado è stabilito l'uso anche della lingua minoritaria come strumento d' insegnamento.

L'uso della lingua minoritaria contribuisce all'arricchimento della dimensione del plurilinguismo attraverso l'apprendimento integrato delle lingue italiana, comunitarie e minoritarie. Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica, stabiliscono le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni locali, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, che, al momento della pre-iscrizione, comunicano se intendono avvalersi, per i propri figli, dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha promosso e supportato le iniziative progettuali elaborate dalle scuole, incentivando la collaborazione tra reti di scuole.

A tal fine, negli anni 2011 e 2013 sono stati pubblicati i Piani di intervento e di finanziamento per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica, con l'invito ai dirigenti scolastici degli istituti del primo ciclo situati in "ambiti territoriali e sub-comunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche" a presentare percorsi progettuali in rete per i bienni 2011/13 e 2013/2015. Sono state fornite specifiche indicazioni atte ad includere e a valorizzare una fattiva cooperazione in rete delle scuole coinvolte in ciascun progetto. Per garantire la continuità di ogni proposta progettuale si è richiesta un'articolazione biennale, con monitoraggio in itinere e a conclusione del biennio. Sono state verificate le condizioni minime necessarie affinché il progetto fosse massimamente proficuo ai fini di una reale valorizzazione delle lingue minoritarie coinvolte. Si è quindi accordato un carattere prioritario ai progetti ispirati ai seguenti criteri: l'insegnamento della lingua minoritaria attuato da parte dei docenti della scuola, con idonee competenze linguistiche in orario curricolare; l'utilizzo del metodo integrato di didattica veicolare che, garantendo il raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze a tutti gli alunni, si avvalga della metodologia CLIL; la produzione di materiali multimediali pedagogici e didattici trasferibili, anche con approccio ludico. Particolare attenzione è stata riservata alla produzione di musiche, suoni e canti che caratterizzano le nostre lingue di minoranza, affinché vengano raccolti e ricevano visibilità internazionale tramite la piattaforma di musica elettronica presente sul sito <http://lingueminoritarie.e-musiweb.org>. È stato richiesto un metodo di verifica delle competenze e valutazione delle abilità, capacità e conoscenze acquisite, tramite l'utilizzo di modelli come griglie, schede, diari di classe o di "bordo", facilmente utilizzabili e trasferibili ad altri contesti minoritari. È stata incentivata un'ampia e consapevole sinergia con gli Enti locali, attestata da protocolli d'intesa o convenzioni stabiliti con istituzioni, associazioni, centri di ricerca, Università presenti sul territorio.

Per il biennio 2011/13 sono stati finanziati i progetti proposti da 17 reti di scuole, per un totale di euro 347.099, mentre per il biennio 2013/15 sono stati finanziati i progetti proposti da 19 reti di scuole, per un totale di euro 187.737.

Per quanto riguarda la tutela della **minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia-Giulia nel campo dell'istruzione**, si premette che nelle province di Trieste e Gorizia nell'autunno del 1945 sono state ricostituite dal Governo Militare Alleato le scuole con lingua di insegnamento slovena le quali, dopo il 1947 (provincia di Gorizia) e dopo il 1954 (provincia di Trieste), sono entrate a far parte del sistema scolastico statale italiano. Ciò è avvenuto, in particolare, con le leggi 1012/1961, 932/1973, 38/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Per la provincia di Udine, la prima scuola statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano è stata istituita nel 2001 a San Pietro al Natisone in virtù dell'art. 12, comma 5 della legge 38/2001.

Attualmente, nelle province di Trieste e di Gorizia esiste una rete di scuole statali in lingua slovena di tutti gli ordini e gradi (7 istituti comprensivi e 6 istituti autonomi di 2° grado, articolati in 17 indirizzi distinti), la quale nell'anno scolastico 2013-2014 coinvolge complessivamente 2.399 alunni in provincia di Trieste e 1.573 alunni in provincia di Gorizia. Integrano l'offerta formativa in lingua slovena anche scuole e istituti non statali e privati, tra i quali le scuole dell'infanzia comunali (Comuni di Trieste e Duino-Aurisina), un Istituto per la formazione professionale, riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, due scuole di musica private, una regionale e una con radicamento a Gorizia, sostenute con fondi della legge 38/2001.

A differenza delle province di Trieste e Gorizia, nella provincia di Udine, per ragioni storiche, la minoranza slovena ha optato per il modello di istruzione bilingue. L'unica istituzione statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano in tale provincia è l'Istituto comprensivo di San Pietro al Natisone.

Negli ultimi anni il numero delle iscrizioni alle scuole con lingua di insegnamento slovena è in aumento ed alle stesse viene assegnata, anche in deroga ai parametri nazionali vigenti, una dotazione organica adeguata a sostenerne la qualità dell'offerta formativa. Inoltre, agli istituti scolastici autonomi della minoranza slovena (9 in provincia di Trieste, 4 in provincia di Gorizia e 1 in provincia di Udine), anche dopo l'emanazione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 111/2011 (art. 19, commi 4 e 5), è stato riconosciuto, in virtù dell'art. 2, comma 9 del D.P.R. 16 luglio 1998, n. 233, come riaffermato dall'art. 11, comma 2 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il diritto al mantenimento del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi.

A supporto delle scuole con lingua di insegnamento slovena, nel 2002 è stato creato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia uno speciale Ufficio ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Il personale dell'Ufficio IV è tuttora costituito esclusivamente da personale scolastico, comandato ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, tuttavia sono in corso procedure di assunzione tramite concorso di personale amministrativo con piena conoscenza della lingua slovena da assegnare a tale ufficio.

All'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena è stata affidata la gestione giuridica ed amministrativa del personale delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano. In particolare, l'Ufficio si occupa di: istituzioni scolastiche, organici del personale ed atti di gestione non attribuiti alle istituzioni autonome, reclutamento e gestione delle graduatorie per il personale dirigente e docente, mobilità ed incarichi del personale a tempo indeterminato e determinato, formazione ed aggiornamento del personale, compilazione, traduzione e stampa di libri di testo, esami di Stato, problematiche giovanili. Inoltre, l'Ufficio funge da segreteria alla Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, istituita ai sensi dell'art. 13, comma 4 della medesima legge n. 38/2001. Infine, all'Ufficio IV sono state attribuite, limitatamente alle scuole con lingua di insegnamento slovena, le competenze affidate ordinariamente agli Uffici scolastici provinciali con esclusione delle materie finanziarie e previdenziali. In tutte queste materie l'Ufficio collabora strettamente con il Direttore Generale pro-tempore, anche in relazione alle pratiche da sbrigare a livello ministeriale, per qualunque altra materia attinente alle scuole con lingua di insegnamento slovena (libri di testo, formazione, programmi di insegnamento, riforme scolastiche, progetti didattici, sperimentazioni, visite ispettive ecc.) e cura, altresì, la traduzione in sloveno di documenti di particolare rilevanza per il mondo della scuola.

Un aspetto di grande rilevanza dell'attività svolta dal MIUR concerne la collaborazione con la Repubblica di Slovenia ai sensi del Verbale di intesa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia riguardante l'istruzione, sottoscritto in data 25 maggio 1995 a Lubiana. Tale collaborazione interessa in modo particolare i seguenti ambiti: formazione e aggiornamento, libri di testo, viaggi di istruzione. Per la realizzazione delle suddette iniziative è fondamentale il contributo del Consulente pedagogico per le scuole con lingua di insegnamento slovena in Italia, nominato dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Slovenia ai sensi del citato Verbale di intesa. In accordo con il Consulente negli ultimi tre anni scolastici le iniziative sono state le seguenti: corso di aggiornamento di settembre, rivolto a tutti gli insegnanti, corso di aggiornamento residenziale in agosto, riservato a 40 insegnanti, viaggi di istruzione gratuiti in Slovenia, rivolti agli alunni di tutti gli ordini di scuola, concorsi letterari e scientifici per ragazzi, fornitura gratuita di libri di testo per la scuola primaria, selezione dei vincitori delle otto borse di studio che la Repubblica di

Slovenia riserva ogni anno agli insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento slovena in Italia in base agli accordi bilaterali.

La Regione provvede, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 26/2007, al finanziamento annuale al comune di San Pietro al Natisone per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'amministrazione comunale per spese di gestione e manutenzione ordinaria, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica e per l'insegnamento e allestimento di locali della sede dell'istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. L'importo del contributo per ciascun esercizio è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale. Per l'anno 2012 e 2013 le risorse assegnate e concesse sono state di euro 50.000,00 annui. L'Istituto può beneficiare anche dei finanziamenti previsti dalla L.R. 11/1977 e della L.R. 10/1980. I finanziamenti previsti dalla legge 11/1977 sono destinati agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori operanti presso le scuole della Regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole per la copertura delle spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modulistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati. I finanziamenti previsti dalla L.R. 10/1980 sono finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza slovena. Tali interventi sono attuati mediante la concessione di contributi, fino all'intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie con lingua d'insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati dei genitori operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni ed agli studenti. Nel 2012 l'Istituto comprensivo ha beneficiato, per la L.R. 11/1977, di un finanziamento di euro 1.380,41 per un numero totale di studenti pari a 218, mentre per la L.R. 10/1980 di euro 984,60 per un numero di studenti coinvolti nei progetti pari a 169.

**L'insegnamento della lingua friulana** è previsto nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, nei comuni delle tre province in cui è applicata la territorializzazione prevista dalla L. 482/1999.

Sulla base dell'ultimo monitoraggio condotto dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, il 60% degli iscritti delle tre province friulanofone (Udine, Gorizia, Pordenone) ha richiesto l'insegnamento della lingua friulana.

La normativa citata prevede che nelle scuole statali e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3 c. 1 della L.R. 29/2007, la lingua friulana sia inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico.

Il Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 204/2011 ha definito i criteri per l'insegnamento/apprendimento della lingua friulana con l'indicazione del numero complessivo di ore dedicate a tale insegnamento (non inferiore a 30 per gruppo classe per anno scolastico) da distribuire, sulla base dell'autonomia del singolo istituto, nel curriculum complessivo della scuola. Le ore, pertanto, possono essere distribuite lungo l'arco dell'intero anno scolastico oppure concentrate in un determinato periodo.

Il friulano va inserito nel curriculum complessivo della scuola che è composto dalla quota nazionale obbligatoria dei piani di studio e dalla quota locale che è definita dalle esigenze del contesto sociale e culturale del territorio, in coordinamento e in accordo con le Regioni e gli Enti locali.

La Regione ha istituito, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia, l'Elenco dei docenti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, (articolato nei settori: scuole dell'infanzia; primarie; secondarie di primo grado; secondarie di secondo grado). Attualmente risultano iscritti all'elenco 1.350 docenti. Tra questi, un numero consistente corrisponde a docenti a tempo indeterminato che svolgono, pertanto, l'insegnamento del friulano durante l'attività didattica, attraverso l'uso veicolare della lingua. Questa circostanza permette alla scuola di svolgere l'insegnamento del friulano in maniera perfettamente integrata nel piano di studi.

Le modalità di valutazione sono espressione dell'autonomia scolastica come previsto dalle norme di riferimento. Pertanto, ogni collegio dei docenti stabilisce i criteri di valutazione della lingua friulana e il relativo modello da consegnare alle famiglie che potrà anche consistere, come per la religione cattolica, in un attestato con un giudizio complessivo oppure in altre forme di comunicazione, in base alle determinazioni proprie dell'autonomia didattica.

A scuola la lingua minoritaria è utilizzata in parte quale lingua veicolare nell'insegnamento delle diverse discipline (per esempio storia o scienze in friulano), ma viene usata anche per diverse metodologie didattiche innovative, ad esempio attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione applicate alla didattica.

Per l'anno scolastico 2012/2013 le risorse regionali complessive sono state pari ad euro 1.894.643,32. Nell'insegnamento del friulano sono stati coinvolti complessivamente, nell'anno scolastico 2012/2013, n. 31.177 alunni delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio regionale (gran parte delle attività vengono realizzate nelle scuole della provincia di Udine).

Tali progetti, nella maggior parte dei casi, sostengono il dialogo con le famiglie per la condivisione degli obiettivi e dei contenuti. E in più favoriscono un fattivo confronto con il contesto territoriale, con gli enti locali e con le agenzie del territorio per la valorizzazione del patrimonio locale dell'intera comunità.

La Regione, inoltre, ha istituito con D.Preg. n. 80 del 3 aprile 2012, presso la Direzione Centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della legge medesima.

Per dare continuità all'insegnamento della lingua friulana anche nella scuola secondaria di primo grado, la regione Friuli Venezia-Giulia finanzia i progetti previsti all'interno del piano per l'arricchimento dell'offerta formativa. Per l'anno 2012, l'importo destinato a sostegno di questa misura in tutto il territorio regionale è stato di euro 250.000, dei quali euro 146.000 destinati a progetti a sostegno della lingua friulana ed euro 12.500 a sostegno della lingua tedesca, con il coinvolgimento complessivo di 7.529 alunni.

Per le altre minoranze linguistiche, con apposito progetto della Grecia Salentina, la lingua Grika è stata introdotta, come materia di studio, nelle attività didattiche della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

La regione Sardegna finanzia iniziative per la **divulgazione del sardo nelle scuole**. Esistono anche progetti intercomunali che favoriscono la conoscenza e la diffusione della lingua sarda. In particolare al Alghero, centro di origine catalana ove viene diffusamente parlato il catalano, grazie agli sportelli linguistici si continuano a proporre corsi in catalano per le scuole. La provincia di Olbia-Tempio ha invece approvato e pubblicato nel 2013, a valere sui fondi di cui alla L.R. 26/1997, dei bandi per la concessione di contributi a

favore delle istituzioni scolastiche , di altre pubbliche amministrazioni e di organismi privati, su progetti di varia natura (raccolta documentazione e materiale attinente alla tradizione orale ed altre ricerche in materia, studio della lingua nelle sue diverse varianti, organizzazione di concorsi letterari in sardo, sperimentazioni nel settore del teatro ecc.).

\*\*\*\*\*

Nella terza Opinione sull'Italia, il Comitato consultivo ha espresso preoccupazione sulla situazione dei **bambini rom in tema di integrazione degli stessi nel sistema educativo.**

Molte sono state le iniziative degli enti locali. A livello centrale, il MIUR ha finanziato progetti nazionali finalizzati all'integrazione dei minori rom, sinti e caminanti, tra cui:

1. Progetto nazionale per l'integrazione dei minori rom, sinti e caminanti. Per l'anno scolastico 2013/2014, è in corso un'azione finalizzata all'integrazione dei bambini e ragazzi rom delle scuole primarie e secondarie di primo grado di 13 città (Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Palermo, Catania, Cagliari), in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli Enti locali. Il progetto si propone di coinvolgere i gruppi classe e la scuola nel suo complesso, evitando quindi di operare in modo separato, solo per gli alunni rom. L'attenzione inoltre è rivolta alle prime classi (i primi due anni della scuola primaria e la prima della secondaria di secondo grado), ritenute passaggi decisivi nel percorso di scolarizzazione. Sono previsti momenti di formazione per operatori sociali, insegnanti e dirigenti scolastici.

Sono coinvolti in questa azione gli Enti locali, le famiglie dei gruppi rom e sinti e le associazioni che operano sul territorio. Il finanziamento relativo al primo anno è di euro 600.000.

2. Progetto Crescere in coesione. All'interno del progetto, operativo dal 2013 e finalizzato a combattere la dispersione scolastica in aree a forte disagio nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, 26 reti di scuole hanno ricevuto un finanziamento di euro 200.000 ciascuna. Almeno una scuola di ogni rete è impegnata nell'integrazione dei minori rom.

3. Analisi dei dati su alunni rom. Dall'anno scolastico 2007/2008 il sistema statistico del MIUR ha rilevato, insieme ai dati sugli alunni con cittadinanza non italiana, anche i dati sugli alunni rom, sinti e caminanti iscritti in ogni ordine scolastico e suddivisi per livello regionale e provinciale. Nell'ultimo rapporto Alunni con cittadinanza non italiana, anno scolastico 2011/2012, sono riportati anche i dati sugli alunni rom nei comuni e l'andamento per genere (sito Miur/intercultura).

#### **Articolo 15**

***Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernano.***

Si richiamano a questo proposito le indicazioni espresse all'art. 7 in materia di libertà di associazione riconosciuta alle minoranze presenti in Italia.



## **Articolo 16**

***Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.***

Nel nostro ordinamento le modifiche territoriali avvengono attraverso un procedimento complesso con vari livelli di competenza, sentite in ogni caso le popolazioni interessate attraverso una consultazione di tipo referendario.

In base all'articolo 132 della Costituzione, può essere disposta con legge costituzionale la fusione di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni, nonché l'aggregazione di province e comuni ad una regione previo distacco da quella di origine qualora vi sia l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate.

Ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Non sono stati adottati provvedimenti normativi intesi a modificare le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze linguistiche storiche.

## **Articolo 17**

***1 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con delle persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui hanno in comune l'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.***

***2 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di organizzazioni non governative sia a livello nazionale che internazionale.***

## **Articolo 18**

***1 Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati limitrofi, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.***

***2 Se del caso, le Parti prenderanno delle misure adatte ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.***

Per quanto concerne gli articoli 17 e 18, si rinvia a quanto rappresentato all'art. 2 in tema di cooperazione transfrontaliera e di rapporti con gli Stati di origine dei gruppi di minoranze linguistiche nel nostro Paese.

## **Articolo 19**

***Le Parti si impegnano a rispettare ed attuare i principi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi, unicamente, le limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali, in particolare nella Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà***

***fondamentali e relativi Protocolli, nella misura in cui attengono ai diritti e alla libertà che scaturiscono da detti principi.***

In ordine al contenuto della presente disposizione, si rinvia a quanto già rappresentato negli articoli precedenti ed, in particolare, nell'assolvimento da parte dell'Italia degli obblighi scaturenti dalla ratifica della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Per la valorizzazione delle minoranze e delle lingue minoritarie rimane fondamentale il sostegno della comunità e dell'amministrazione locale. Il coinvolgimento della società civile rende, infatti, più ampia e consapevole la responsabilità che compete a tutti per la valorizzazione del proprio patrimonio linguistico e culturale.